

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO  
ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001**

Adottato dal Consiglio di Amministrazione di EUROPARTNER SERVICE s.r.l. in data 27 luglio 2023

*Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva di EUROPARTNER SERVICE s.r.l.. Tutte le informazioni in esso contenute non possono essere pubblicate, riprodotte, copiate, divulgate o usate senza autorizzazione scritta da parte di un rappresentante della Società*

INDICE	
<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>5</b>
<b>SOMMARIO</b> .....	<b>6</b>
Premessa.....	6
Finalità del Modello di organizzazione gestione e controllo .....	6
Struttura del documento.....	7
Destinatari del documento.....	7
<b>Sezione I - Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001</b> .....	<b>8</b>
1.1 Il Regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche.....	8
1.2 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente .....	9
1.3 Criteri di imputazione dell'illecito amministrativo dell'Ente. L'esenzione da responsabilità conseguente all'adozione del Modello di organizzazione gestione e controllo.....	11
1.4 Efficacia e adeguatezza del Modello .....	13
1.5 I reati commessi all'Estero .....	14
1.6 Le sanzioni a carico dell'Ente .....	15
1.7 Le vicende modificative dell'Ente .....	17
1.8 Le Linee Guida di Confindustria .....	17
<b>Sezione II - Il Modello di organizzazione gestione e controllo di EUROPARTNER SERVICE s.r.l. – Parte Generale</b> .....	<b>20</b>
2.1 La Società e il suo oggetto sociale .....	20
2.1.1 Il modello di Governance della Società.....	20
2.1.2 Il Sistema dei poteri e delle deleghe.....	21
2.2 L'adozione di un Modello di organizzazione gestione e controllo da parte di EUROPARTNER SERVICE s.r.l. ....	22
2.2.1 Le modalità operative seguite per la costruzione del Modello.....	23
2.2.2 I Protocolli e le Procedure adottati da EUROPARTNER SERVICE .....	24
2.2.3 L'aggiornamento del Modello .....	25
2.2.4 I Destinatari del Modello.....	26
2.2.5 Il Sistema Disciplinare.....	26
2.3 L'Organismo di Vigilanza.....	27
2.3.1 Composizione e nomina.....	27
2.3.2 Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione .....	28
2.3.3 Funzioni e poteri .....	30
2.3.4 L'attività di reporting .....	31
2.3.4.1 L'attività di reporting delle Funzioni Responsabili verso l'Organismo di Vigilanza.....	32
2.3.4.2 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.....	33
2.4 Il sistema di Whistleblowing.....	34
2.4.1 Contesto normativo .....	35
2.4.2 Responsabile del sistema di Whistleblowing .....	36



2.4.3	Contenuto delle segnalazioni .....	37
2.4.4	L'invio delle segnalazioni .....	38
2.4.5	Gestione delle segnalazioni .....	39
2.4.6	Comunicazioni al segnalante e al segnalato .....	40
2.4.7	Protezione del segnalante.....	40
2.4.8	Protezione del segnalato.....	43
2.4.9	Responsabilità del segnalante.....	43
2.4.10	Informativa interna ed esterna.....	43
2.1.11	Segnalazioni esterne e divulgazione pubblica.....	43
2.4.12	Aggiornamento del Sistema di Whistleblowing .....	44
2.5	Organi sociali responsabili dell'attività di aggiornamento e di adeguamento del Modello.....	45
2.6	Diffusione del Modello.....	45
2.6.1	La comunicazione iniziale ai Destinatari .....	46
2.6.2	L'attività di formazione.....	46
2.6.3	L'informativa ai consulenti, ai fornitori e ai collaboratori esterni e la sottoscrizione della Clausola di salvaguardia .....	47
<b>Sezione III - Il Modello di organizzazione gestione e controllo di EUROPARTNER SERVICE s.r.l. – Parte Speciale .....</b>		<b>48</b>
A.	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	48
a.1	Descrizione delle fattispecie .....	50
a.2	Definizioni .....	60
a.3	Principi di comportamento.....	61
a.4	Flussi informativi verso l'OdV .....	63
B.	Reati societari.....	63
b.1	Descrizione delle fattispecie.....	64
b.2	Principi di comportamento.....	75
b.3	Flussi informativi verso l'OdV .....	76
C.	Delitti contro l'industria e il commercio.....	76
c.1	Descrizione delle fattispecie .....	78
c.2	Principi di comportamento.....	86
c.3	Flussi informativi verso l'OdV .....	87
D.	Reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro .....	87
d.1	Descrizione delle fattispecie.....	88
d.2	I requisiti indicati dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008.....	90
d.3	Ruoli e responsabilità.....	91
d.4	Principi di comportamento.....	94
d.3	Flussi informativi verso l'OdV .....	96
E.	Reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio .....	96



e.1 Descrizione delle fattispecie.....	97
e.2 Principi di comportamento.....	102
e.3 Flussi informativi verso l'OdV .....	102
F. Reati ambientali .....	102
f.1 Descrizione delle fattispecie.....	103
f.2 Principi di comportamento.....	114
f.3 Flussi informativi verso l'OdV .....	114
G. Reati informatici.....	115
g.1 Descrizione delle fattispecie.....	116
g.2 Principi di comportamento.....	122
d.3 Flussi informativi verso l'OdV .....	123
H. Reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare .....	123
h.1 Descrizione delle Fattispecie.....	124
h.2 Principi di comportamento.....	126
h.3 I controlli dell'OdV .....	126
I. I reati tributari .....	127
i.1 Descrizione delle fattispecie .....	128
i.2 Principi di comportamento .....	135
i.3. I flussi informativi verso l'OdV .....	136
L. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	136
l.1. Descrizione della fattispecie .....	137
l.2. Principi di comportamento .....	138
l.3. Flussi informativi verso l'OdV .....	138
L. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	164
l.1 Descrizione delle fattispecie .....	164
l. 2 Principi di comportamento .....	166
l.3. I flussi informativi verso l'OdV.....	166

## **ALLEGATI**

1. Codice Etico
2. Sistema Disciplinare
3. Clausola di Salvaguardia
4. Procedura flussi informativi
5. Protocolli
6. Procedure sicurezza

## DEFINIZIONI

**EUROPARTNER SERVICE:** EUROPARTNER SERVICE s.r.l. (di seguito, la “**Società**” o “**EUROPARTNER SERVICE**”), con sede legale in Milano, via G. Fara 35, capitale sociale euro 100.000,00 i.v, CF e P.IVA 10933530155;

**Clausola di Salvaguardia:** la clausola *standard* (allegata al presente Modello) costituisce strumento di attuazione del Modello.

**Codice Etico:** il codice di condotta adottato dalla Società.

**Consulenti:** i soggetti esterni alla Società che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

**Decreto oppure D.lgs. 231/2001:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.

**Linee guida Confindustria:** il documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato a marzo 2014 e giugno 2021) per la predisposizione dei modelli di organizzazione gestione e controllo di cui al Decreto.

**Modello oppure Modello organizzativo:** il presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001.

**Organismo di Vigilanza oppure OdV:** organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello organizzativo e al relativo aggiornamento.

**Soggetti Apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

**Soggetti Subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali.

**Partner:** le persone fisiche o giuridiche con le quali la Società pervenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.

## SOMMARIO

### **Premessa**

EUROPARTNER SERVICE è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori.

EUROPARTNER SERVICE ha ritenuto conforme alla propria politica procedere alla formalizzazione del Modello organizzativo previsto dal D.lgs. 231/2001.

A tal fine, la Società ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Il Modello e i principi in esso contenuti disciplinano i comportamenti degli Organi societari (intendendosi per tali il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale della Società e i relativi componenti), dei dipendenti, dei collaboratori, dei consulenti, dei fornitori, dei clienti e, più in generale, di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività "sensibili" per conto o nell'interesse della Società (di seguito, i "**Destinatari**").

Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 22 settembre 2022 allo scopo di attuare i principi di corretta gestione sanciti nel Decreto.

### **Finalità del Modello di organizzazione gestione e controllo**

Il Modello adottato da EUROPARTNER SERVICE ha l'obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l'attività della Società, nonché gli ulteriori elementi di controllo di cui la Società si è dotata al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

EUROPARTNER SERVICE informa la propria attività al rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti.

La Società, con l'adozione del Modello, intende perseguire l'obiettivo della massima diffusione della cultura della legalità tra i propri dipendenti e tra i soggetti che hanno rapporti con la sua organizzazione aziendale.

In particolare, il presente documento si pone l'obiettivo di:

- mettere a conoscenza tutti coloro che operano, in nome e per conto della Società, nelle aree a rischio di reato e nelle aree strumentali alla commissione dei reati previsti nel Decreto, delle conseguenze di natura amministrativa e/o penale, che possono derivare dalla violazione dei precetti ivi indicati, sia a proprio carico che nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono sanzionate dalla Società in quanto contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etici cui EUROPARTNER SERVICE intende conformarsi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio di reato e sulle aree strumentali alla commissione dei reati, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

### **Struttura del documento**

Il Modello adottato da EUROPARTNER SERVICE si articola in tre Sezioni:

- la prima, nella quale è descritta in via generale la disciplina introdotta dal Decreto;
- la seconda, riguardante la Parte Generale del Modello specificamente adottato dalla Società;
- la terza, relativa alla Parte Speciale del Modello specificamente adottato dalla Società.

Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti allegati:

1. Codice etico;
2. Sistema Disciplinare;
3. Clausola di salvaguardia;
4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
5. Protocolli di prevenzione;
6. Procedure sicurezza.

### **Destinatari del documento**

Il presente documento è rivolto a tutte le persone che all'interno dell'organizzazione aziendale di EUROPARTNER SERVICE:

- rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché alle persone che di fatto esercitano tali funzioni di controllo e gestione;
- sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera.

## Sezione I - Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001

### **1.1 Il Regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto Legislativo n. 231, che ha adeguato il diritto societario italiano in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, quali le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 (sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea) e del 26 maggio 1997 (sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati membri) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali).

Il D.lgs. 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati commessi a favore o a vantaggio degli stessi da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori.

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere "misto" e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al Decreto, infatti, l'Ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero ed è il Giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell'Ente è distinta e autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 Decreto). In ogni caso, la responsabilità dell'Ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, quali, ad esempio i partiti politici e i sindacati (art. 1 Decreto).



La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, la giurisprudenza di merito ha sancito, fondando la decisione sul principio di territorialità, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia<sup>1</sup>.

### **1.2 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente**

L'Ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24<sup>2</sup> e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*<sup>1</sup>);
- reati societari (art. 25 *ter*);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*<sup>1</sup>);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqies*);
- abusi di mercato (art. 25 *sexies*);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*. 1);<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Cfr. Trib. Milano, GIP, ord. 27 aprile 2004.

<sup>2</sup> Il 25 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 13/2022, recante «*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili*» (c.d. Decreto Frodi), volto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche. L'art. 2 del decreto, recante «*Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche*», ha modificato la rubrica ed il testo degli artt. 240-bis, 316-bis e 316-ter del codice penale. Tale Decreto-legge è stato abrogato e sostituito dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n.13/2022.

<sup>3</sup> Articolo inserito dall'art. 3 del D.lgs. 184 del 29 novembre 2021, in vigore dal 14 dicembre 2021, recante l'Attuazione della direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamenti diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio»

- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*);
- reati ambientali (art. 25 *undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*);
- razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*);
- reati transnazionali (art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146)<sup>4</sup>;
- reati tributari (art. 25 *quinguesdecies*)<sup>5</sup>
- reati di contrabbando di cui al D.P.R. 43/1973 (art. 25 *sexiesdecies*)<sup>6</sup>
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*)<sup>7</sup>
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevices*).<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> L'enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella originaria contenuta nel Decreto. Sono, infatti, intervenute le seguenti estensioni: Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l'art. 25 *bis* «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo», in seguito ampliato e modificato in «Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento» dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99; Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l'art. 25 *ter* «Reati Societari»; Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 *quater* «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»; Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'art. 25 *quingues* «Delitti contro la personalità individuale»; Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'art. 25 *sexies* «Abusi di mercato»; Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 *quater* «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; Legge 16 marzo 2006, n. 146, che prevede la responsabilità degli enti per i reati transnazionali all'art. 10; Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 25 *septies* «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro», in seguito modificato in «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25 *octies* «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»; Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24 *bis* «Delitti informatici e trattamento illecito di dati»; Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24 *ter* «Delitti di criminalità organizzata»; L. 99/2009 – già citata – che ha introdotto l'art. 25 *bis*1 «Delitti contro l'industria e il commercio» e l'art. 25 *novies* «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore»; Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25 *novies* (in seguito rinumerato art. 25 *decies* dal Decreto Legislativo 7 Luglio 2011, n. 121) «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria»; D.Lgs. 121/2011 – già citato – che ha introdotto l'art. 25 *undecies* «Reati ambientali»; D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, che ha introdotto l'art. 25 *duodecies* «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»; Legge 6 Novembre 2012, n. 190 che ha modificato gli artt. 25 e 25 *ter*; La legge 186/2014 ha previsto il reato di autoriciclaggio tra i reati-presupposto per la responsabilità degli enti, inserendo il nuovo art. 648 *ter* del Codice penale all'articolo 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001.

La legge 68/2015 ha modificato l'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001, introducendo nuovi delitti in materia ambientale. La legge 69/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio" ha inasprito le pene dei delitti previsti contro la pubblica amministrazione, interessando, inoltre, le "false comunicazioni sociali" di cui all'art. 2621 cod. civ. e "le false comunicazioni sociali delle società quotate" ex art. 2622 cod. civ..

<sup>5</sup> Articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e D.lgs. 75/2020.

<sup>6</sup> Articolo aggiunto dal D.lgs. 75/2020.

<sup>7</sup> Articolo aggiunto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 entrata in vigore in data 23 marzo 2022.

<sup>8</sup> *Ibidem*

### **1.3 Criteri di imputazione dell'illecito amministrativo dell'Ente. L'esenzione da responsabilità conseguente all'adozione del Modello di organizzazione gestione e controllo**

L'illecito addebitabile all'Ente alla stregua del D.lgs. 231/2001 non consiste in una responsabilità sussidiaria per il fatto altrui, sulla falsariga della responsabilità civile ordinaria da reato del dipendente o proposto di cui all'art. 2049 cod. civ., ovvero di quella delineata dall'art. 197 c.p.

L'Ente è punito per il fatto proprio. La sua responsabilità trova fondamento sulla possibilità di muovere un rimprovero direttamente ad esso, in conformità all'art. 27 Cost., per il fatto che il reato è da considerare espressione di una politica aziendale deviante o comunque frutto di una colpa d'organizzazione.

Come hanno efficacemente osservato le Sezioni Unite, la responsabilità dell'Ente si fonda, dunque, su una colpa connotata in senso normativo, in ragione dell'obbligo imposto a tali organismi di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale in base ad un "Modello" che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli. Pertanto, la colpa dell'Ente consiste nel non aver ottemperato a tale obbligo<sup>9</sup>.

Il D.lgs. 231/2001 prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa per i reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse nell'ipotesi in cui l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione gestione e controllo, idonei a prevenire i reati introdotti dal Decreto.

L'adeguata organizzazione rappresenta il solo strumento in grado di escludere la "responsabilità" dell'Ente e, conseguentemente, di impedire l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'Ente sia sanzionabile ai sensi del D.lgs. 231/2001 devono essere integrati specifici requisiti normativi. Tali criteri d'imputazione della responsabilità dell'Ente possono essere distinti in criteri "oggettivi" e criteri "soggettivi".

Il primo presupposto di natura oggettiva è integrato dal fatto che il reato è stato commesso da parte di un soggetto legato all'Ente da un rapporto qualificato.

In proposito si distingue tra:

- soggetti in "posizione apicale", ovvero soggetti che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'Ente stesso. Si tratta di coloro che possono prendere

---

<sup>9</sup> Cfr. Cass. pen., sez. un., 24.4.2014 n. 38343, c.d. sentenza ThyssenKrupp.

decisioni in nome e per conto dell'Ente. Sono, inoltre, assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'Ente o di sue sedi distaccate;

- soggetti "subordinati", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i Dipendenti e i Collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai Collaboratori, vi sono anche i promotori e i Consulenti che su mandato dell'Ente compiono attività in suo nome, nonché, i mandatari non appartenenti al personale dell'Ente, che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'Ente stesso.

Altro presupposto oggettivo per l'imputazione dell'illecito all'Ente è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso, anche alternativamente, nell'interesse o a vantaggio di esso.

L'"interesse", in particolare, sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato, poi, realmente conseguito.

Il "vantaggio", per altro verso, si prefigura allorché l'Ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, di natura economica o di altra specie<sup>10</sup>.

La responsabilità dell'Ente sussiste, infatti, non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'Ente.

Quanto ai criteri soggettivi d'imputazione del reato all'Ente, invece, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Il Decreto, infatti, prevede l'esclusione della responsabilità dell'Ente solo allorché si è riusciti a dimostrare:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

---

<sup>10</sup> Secondo la Corte di Cassazione i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma devono considerarsi dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615). In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano, secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia stata effettivamente conseguita (Trib. Milano, ord. 20 dicembre 2004).

- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto Organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa.

Nonostante il Modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'Ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale.

In quest'ultimo caso, infatti, l'Ente deve dimostrare che la persona fisica abbia commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. Il Decreto richiede, quindi, una prova di estraneità più rigorosa rispetto alla condotta posta in essere dai soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, invece, l'Ente può essere chiamato a rispondere del fatto illecito solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza dei suoi apicali.

La responsabilità dell'Ente, in tal caso, trova fondamento nella circostanza per cui l'Ente abbia reso possibile la commissione dell'illecito penale non presidiando le attività né i comportamenti dei soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

È comunque da escludere ogni responsabilità se, prima della commissione del reato, l'Ente si sia dotato di un Modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

#### **1.4 Efficacia e adeguatezza del Modello**

Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente, in relazione ai reati da prevenire;

- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il Modello sia sottoposto a verifica periodica e aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente, sia quando muti la normativa di riferimento, e in particolare siano introdotti nuovi reati presupposto.

### **1.5 I reati commessi all'Estero**

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il D.lgs. 231/2001 subordina, tuttavia, questa possibilità al ricorrere, insieme ai presupposti oggettivi e soggetti già esaminati, delle seguenti condizioni:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero;
- l'Ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'Ente.

La legge 146 del 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto all'art. 10 la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale, quali ad esempio associazione per delinquere anche di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, traffico di migranti.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore. In particolare:

1. nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
2. il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
3. è necessario che la condotta illecita sia, alternativamente:
  - commessa in più di uno Stato;
  - commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;

- commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato;
- commessa in uno Stato, ma in essa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

### **1.6 Le sanzioni a carico dell'Ente**

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/2001 (artt. 9 e ss.) contempla quattro tipologie di sanzione, cui può essere sottoposto l'Ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- **sanzione pecuniaria**: è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'Ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare.

Il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. L'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di Euro 258 e un massimo di Euro 1.549, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente;

- **sanzioni interdittive**: le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, soltanto in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  - l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
  - in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Solo eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività dell'Ente cui si riferisce l'illecito, e sono applicabili per una durata che varia da 3 mesi a 2 anni, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 25 comma 5, introdotta con L. n. 3/2019



(c.d. legge Spazzacorrotti), che prevede in caso di condanna dell'ente per illecito derivante da taluni reati contro la pubblica amministrazione (ex artt. 317, 319 *bis*, 319 *ter* comma I e II, 319 *quater*, 321, 322 comma II e IV, c.p.), la sanzione interdittiva non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è commesso da un soggetto apicale; e non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni, se il reato è commesso da un soggetto sottoposto a direzione/controllo di un apicale (salva l'attenuante speciale ex art. 25 comma 5).

Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente, e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di commissione di altri illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;

- confisca: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, o di beni o altre utilità di valore equivalente.

Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, *“al netto dell’effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell’ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l’Ente”*<sup>11</sup>.

La Suprema Corte ha, inoltre, specificato che per una corretta interpretazione della nozione di “profitto”, non può farsi riferimento ad alcun parametro di tipo aziendalistico. Pertanto, il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'Ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'Ente).

- pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando l'Ente è condannato a una sanzione interdittiva.

Tale misura, consistente nella pubblicazione della sentenza, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella pronuncia di condanna, oppure mediante affissione nel Comune ove l'Ente abbia la sede principale, è eseguita a spese dell'Ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell'Ente si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'Ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

---

<sup>11</sup> Cass. Pen., sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654.



### **1.7 Le vicende modificative dell'Ente**

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'Ente nelle ipotesi di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione dell'Ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo Ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Qualora si verifichi una fusione, anche per incorporazione, l'Ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli Enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'Ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'Ente originario e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione.

Nella diversa ipotesi di scissione, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, e gli Enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'Ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo Ente, salvo che si tratti di Ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive, per altro verso, si applicano all'Ente (o agli Enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'Ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'Ente originario e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione.

Infine, In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta, e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

### **1.8 Le Linee Guida di Confindustria**

L'art. 6 co. 3 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che *“i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

La Società, nello sviluppo e nella gestione del Modello organizzativo di prevenzione del rischio di reato ha seguito, in primo luogo, le Linee guida di Confindustria (di seguito, le “Linee Guida”), nelle versioni tempo per tempo pubblicate.

Il Modello è stato sviluppato considerando la versione del mese di giugno 2021 delle Linee Guida.

Le Linee Guida esplicitano i passi operativi che la Società dovrà compiere per implementare un Modello di organizzazione gestione e controllo conforme alle prescrizioni del Decreto, come di seguito elencati:

- mappatura delle aree aziendali a rischio: una volta individuate le tipologie dei reati che interessano la Società, si procede ad identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell'ambito delle specifiche attività aziendali;
- predisposizione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuate per garantire l'efficacia del Modello sono:

- un Codice Etico, che definisca principi etici da osservare in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- un sistema organizzativo, che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- procedure operative per la disciplina delle principali attività aziendali, quale, in particolare, la gestione delle risorse finanziarie;
- un sistema di controllo di gestione, che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità;
- un sistema di comunicazione e formazione del personale ai fini del buon funzionamento del Modello;
- un sistema di *whistleblowing*, che prevede che sia predisposto almeno un canale alternativo di segnalazione di violazioni del Modello Organizzativo che sia idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, e di curare il suo aggiornamento qualora si verificassero significative violazioni oppure quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nelle attività aziendali;

- specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
- specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Secondo le Linee Guida, le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni, ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione dei compiti, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere disposta sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, da chi esegue operativamente o da chi controlla l'operazione stessa.
- è necessaria una documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare, eventualmente attraverso la redazione di verbali, l'effettuazione dei controlli.

Nella predisposizione del Modello, la Società ha quindi tenuto conto, oltre che della disciplina approntata dal D.Lgs. 231/2001, anche dei principi espressi dalle Linee Guida. Pur considerando, tuttavia, che, dovendo essere redatto avendo riguardo alle peculiarità e singolarità della Società, il Modello ben può discostarsi in taluni specifici punti dalle Linee Guida, che per loro natura hanno carattere generale, quando ciò sia dovuto alla necessità di garantire con più efficacia l'attuazione delle prescrizioni del Decreto.

## **Sezione II - Il Modello di organizzazione gestione e controllo di EUROPARTNER SERVICE s.r.l. – Parte Generale**

### **2.1 La Società e il suo oggetto sociale**

In data 30 aprile 1993, è stata costituita EUROPARTNER SERVICE s.r.l. con sede legale in Milano, via G. Fara, 35.

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2060, salvo anticipato scioglimento o eventuale proroga deliberata in sede assembleare.

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, la Società ha per oggetto sociale “...*consulenza in materia di organizzazione e gestione aziendale ed in particolare: svolgimento di analisi, studi, ricerche e formulazione di progetti generali o speciali a carattere operativo, economico, amministrativo, finanziario ed aziendale. Lo svolgimento di analisi ed assistenza tecnica per l'individuazione di progetti innovativi, progetti di crescita aziendale, progetti d'internazionalizzazione, anche tramite individuazione di strumenti finanziari sia pubblici sia privati*”.

#### **2.1.1 Il modello di Governance della Società**

L'organo responsabile della supervisione strategica della Società è il Consiglio di Amministrazione, attualmente composto da tre membri.

Non sono ad oggi nominati nè Sindaco Unico nè società di revisione (*outsourcer*).

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società ed ha piena facoltà di nominare uno o più consiglieri delegati, attribuendo loro specifiche deleghe attinenti alla gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato parte dei propri poteri all'Amministratore Delegato ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione. A questi competono, innanzitutto, l'attuazione delle politiche e delle strategie aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio d'impresa, definite dal Consiglio di Amministrazione a livello nazionale ed internazionale.

Le aree operative della Società sono le seguenti:

- Area Affari generali e Legal
- Area Finance & Administration
- Area Marketing
- Direzione operativa.

Il sistema di *Corporate Governance* della Società è sintetizzato nell'Organigramma, che insieme agli altri documenti aziendali, tra cui in particolare le procedure aziendali, contribuiscono alla composizione del c.d. "corpo normativo" di EUROPARTNER SERVICE, in cui sono definiti i compiti e le aree di responsabilità delle funzioni e unità organizzative presenti all'interno della Società.

### **2.1.2 Il Sistema dei poteri e delle deleghe**

Il sistema dei poteri di EUROPARTNER SERVICE è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione delle responsabilità, definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Gli strumenti organizzativi già esistenti sono ispirati ai seguenti principi generali:

- conoscibilità all'interno della struttura organizzativa;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

L'impianto del Sistema dei Poteri e delle Deleghe è fondato sulle seguenti regole:

- i compiti e le responsabilità sono allocati in modo chiaro e appropriato;
- è prevista una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- la griglia e i limiti di eventuali deleghe "a cascata" sono ben documentati;
- il delegato dispone di poteri di spesa appropriati rispetto alle funzioni ad esso conferite.

Inoltre, le deleghe:

- sono coerenti con la posizione ricoperta dal delegato, evitando potenziali disallineamenti tra l'incarico svolto all'interno della Società e i poteri a lui delegati;
- definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato ed i riporti gerarchici che questi è tenuto a rispettare;
- assegnano poteri gestionali coerenti con gli obiettivi aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a conferire e approvare le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività ordinaria il Consiglio di Amministrazione ha inoltre definito l'ambito dei poteri deliberativi e di spesa conferiti ai Responsabili delle varie Strutture Organizzative, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite, predeterminandone i limiti.

Deleghe e procure sono comunicate formalmente ai singoli destinatari con chiara indicazione dell'oggetto della delega/procura e dei limiti entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere

conferito.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura e nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

I poteri conferiti sono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

## **2.2 L'adozione di un Modello di organizzazione gestione e controllo da parte di EUROPARTNER SERVICE s.r.l.**

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato un progetto di analisi degli strumenti organizzativi, di gestione e controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi ispiratori dei comportamenti aziendali alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, ad adeguare quei comportamenti alle predette finalità.

L'iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello conforme alle prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, un mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.

In tale contesto, attraverso l'adozione del Modello, la Società, consapevole che talune sue attività sono esposte al rischio che si verifichino alcuni dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa della stessa, intende adottare tutte le misure che appaiono necessarie alla prevenzione degli stessi.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare negli Organi sociali, nei dipendenti, nei collaboratori, nei fornitori e nei consulenti, nonché in qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di EUROPARTNER SERVICE:

- il rispetto dei principi etici, dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in termini generali, del Modello medesimo;
- la consapevolezza del valore sociale del Modello al fine di prevenire il rischio di commissione di reati;
- la consapevolezza che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporti l'applicazione di apposite sanzioni.

### **2.2.1 Le modalità operative seguite per la costruzione del Modello**

In ottemperanza alle prescrizioni del Decreto, EUROPARTNER SERVICE ha inteso definire un Modello in linea con le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, individuando, in primo luogo, le concrete situazioni nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati presupposto, e sottoponendo quindi tali attività ad analisi e monitoraggio.

Di seguito, sono descritte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio di reato, e di conseguente rilevazione del sistema attuale di presidi e controlli della Società rilevanti per la prevenzione dei reati.

La prima fase è consistita nell'analisi dell'assetto organizzativo e di controllo esistente, al fine di valutarne l'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001.

In tale fase si è provveduto a raccogliere ed analizzare la documentazione per identificare gli attori interni all'organizzazione da contattare e coinvolgere nelle successive fasi di progetto.

All'esito delle predette operazioni è stato definito l'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto.

Nel corso della seconda fase, relativa alla Mappatura dei rischi di reato, si è avuto cura di definire il profilo di rischio della Società, in termini di aree aziendali "a rischio" e possibili modalità di effettuazione dei reati, con riferimento alle casistiche di reato disciplinate dal Decreto.

In questa fase si è, quindi, proceduto a:

- definire le aree aziendali "sensibili";
- definire, per ogni area aziendale "sensibile", le fattispecie di reato associato, sulla base delle interviste ai referenti di ciascuna area societaria nonché della documentazione aziendale analizzata;
- organizzare e sintetizzare le informazioni raccolte in uno schema di riferimento utilizzabile per la successiva pianificazione delle attività da porre in essere.

Una volta completata la seconda fase, sono state condivise e raccolte le informazioni necessarie alla valutazione del profilo di rischio della Società. In particolare, è stato predisposto l'elenco sintetico delle attività aziendali "sensibili" nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto, con indicazione, per ciascuna di esse, delle funzioni aziendali coinvolte e delle fattispecie di reato associate.

Con la terza fase, relativa alla Valutazione del Sistema di Controllo a presidio dei rischi-reato, si è proceduto a valutare la capacità del Sistema di Controllo esistente a "presidio" dei rischi identificati nella seconda fase, di rispondere ai requisiti imposti dalla normativa di riferimento, al fine di definire

la priorità di intervento a fronte degli eventuali “gap” individuati.

Nella predetta fase la Società si è attivata per:

- valutare, per ogni attività “a rischio”, l’allineamento della struttura organizzativa e di controllo esistente ai requisiti imposti dalla normativa di riferimento, in termini di:
  - esistenza, efficacia ed efficienza del disegno dei controlli;
  - adeguatezza del sistema di deleghe e responsabilità esistente;
  - esistenza ed adeguatezza del sistema disciplinare;
- evidenziare i rischi residui;
- condividere le situazioni rilevate con le persone responsabili della gestione delle attività identificate;
- esprimere un giudizio (qualitativo) sulla priorità di intervento per la successiva attività di disegno del sistema di controllo “a presidio” delle attività a rischio.

Peraltro, unitamente alla stesura del Modello è stato redatto il Codice Etico in cui sono contenute alcune regole etico-comportamentali che devono essere osservate dagli Organi aziendali, dall’Amministratore Delegato, dai dipendenti, dai collaboratori, dai fornitori e dai consulenti.

In considerazione della circostanza per cui l’articolo 6 co. 2 lettera c) D.lgs. n. 231/2001 pone a carico dell’azienda l’onere di *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello”*, è introdotto il Sistema Disciplinare volto a punire chi viola le regole e le disposizioni introdotte con la disciplina in commento.

L’esonero dalla responsabilità amministrativa prevede inoltre l’obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, a garanzia dell’aggiornamento del Modello.

### **2.2.2 I Protocolli e le Procedure adottati da EUROPARTNER SERVICE**

L’identificazione delle aree a rischio ha permesso di individuare i meccanismi di controllo in essere presso la Società, nonché le attività peculiari per le quali è risultato necessario identificare specifici Protocolli di decisione, gestione e controllo che possano costituire un valido presidio per la prevenzione della commissione dei reati.

In sede di definizione dei Protocolli decisionali si è operato al fine di garantire:

- la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle attività delle responsabilità e la definizione di adeguati livelli autorizzativi;
- l’esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel



rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;

- la proceduralizzazione delle attività sensibili al fine di definire modalità e tempistiche di svolgimento delle stesse, tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni, processi decisionali oggettivi;
- l'esistenza e la documentazione di attività di controllo e supervisione.

I protocolli sono stati sviluppati con l'obiettivo di stabilire le regole di comportamento e le modalità operative cui la Società deve attenersi, con riferimento all'espletamento delle principali attività "a rischio".

Sono stati formalizzati i Protocolli in corrispondenza di ciascuna delle principali aree "a rischio" identificate.

Sono state adottate, inoltre, idonee Procedure tese a chiarire ed esplicitare la portata applicativa dei precetti generali nonché ad agevolare il controllo della loro osservanza.

La Società adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nei sopra citati protocolli e Procedure e, provvederà, laddove ritenuto opportuno, all'emanazione di apposite normative interne, ordini di servizio, che recepiscano nel dettaglio le singole disposizioni.

I Protocolli e le Procedure costituiscono parte integrante del Modello.

### **2.2.3 L'aggiornamento del Modello**

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati.

A tali fini, l'OdV riceve informazioni e segnalazioni dal Consiglio di Amministrazione in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo aziendale, nelle procedure e nelle modalità organizzative e gestionali della Società.

Qualora si rendano necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, gli organi amministrativi possono provvedervi in via autonoma, dopo avere sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall'OdV, in forma scritta, agli organi amministrativi, affinché essi adottino le decisioni di propria competenza.

In caso di modifiche relative alla struttura aziendale della Società, gli organi amministrativi ne danno tempestiva comunicazione all'OdV ai fini dell'aggiornamento del Modello, nonché allo scopo di ottenere un parere in merito alla necessità di dotare la Società di procedure aziendali operative conseguenti alle modifiche apportate.

#### **2.2.4 I Destinatari del Modello**

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o per conto di essa, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto di EUROPARTNER SERVICE nell'ambito delle attività emerse come "a rischio" di commissione di reato.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge, c.d. Destinatari, sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza derivanti dai rapporti giuridici.

#### **2.2.5 Il Sistema Disciplinare**

L'efficace attuazione del Modello non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nell'architettura del D.lgs. 231/2001.

Presupposto sostanziale dell'esercizio del potere disciplinare da parte della Società è l'attribuzione della violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o mero collaboratore), e ciò a prescindere dalla circostanza che detto comportamento integri un illecito da cui scaturisca un procedimento di natura penale.

Requisito fondamentale delle sanzioni disciplinari è la proporzionalità rispetto alla violazione cui accedono, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia del rapporto di lavoro instaurato con il responsabile del comportamento illecito (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

La Società, pertanto, adotta un Sistema Disciplinare volto a punire chi viola le regole e le disposizioni contenute nel presente Modello.

### **2.3 L'Organismo di Vigilanza**

Ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa, l'art. 6 co. 1 del Decreto prevede l'obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'Ente (c.d. "Organismo di Vigilanza"), dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza, necessari affinché l'Organismo non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- professionalità, necessaria per l'espletamento delle specifiche funzioni a esso riconosciute;
- continuità di azione, che permetta all'Organismo di Vigilanza di:
  - controllare costantemente, con i necessari poteri di indagine, che il Modello sia rispettato;
  - curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
  - rappresentare un riferimento costante per tutto il personale della Società.

#### **2.3.1 Composizione e nomina**

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6 co. 1 lett. b) D.lgs. 231/2001, EUROPARTNER SERVICE ha ritenuto opportuno proporre l'affidamento dell'incarico ad un organismo monocratico.

Il componente dell'OdV deve possedere e mantenere, per tutta la durata della carica, le qualità di professionalità, competenza, esperienza specifica richieste dalla legge, e non deve trovarsi in posizione di conflitto o cointeressenza rispetto alle funzioni da svolgere.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Tale soluzione è la più opportuna in quanto:

- garantisce l'autonomia e l'indipendenza della quale l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente disporre;
- consente un collegamento diretto con il vertice aziendale e il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza si può anche avvalere della collaborazione di altre unità organizzative di EUROPARTNER SERVICE per profili specifici, ed esemplificativamente:

- dell'unità organizzativa che si occupa del personale (in ordine, ad esempio, alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari);
- dell'unità organizzativa responsabile della funzione amministrazione e finanza (in ordine, ad esempio, al controllo dei flussi finanziari).

A tali fini devono essere predisposti appositi strumenti che assicurino i necessari flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un Regolamento interno, avente la finalità di assicurare il corretto svolgimento delle attività di propria competenza.

Il Consiglio di Amministrazione della Società stabilisce, per l'intera durata della carica, il compenso annuo spettante all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

L'Organismo di Vigilanza è in qualunque tempo revocabile per giusta causa e/o per giustificato motivo dal Consiglio di Amministrazione della Società. In caso di revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione dell'organismo revocato, sempre nel rispetto delle regole di nomina e composizione illustrate sopra.

Anche la revoca o sostituzione di un solo membro dell'OdV prima della scadenza del mandato può avvenire solo per giusta causa o per giustificato motivo. A titolo esemplificativo:

- la volontaria rinuncia da parte del membro dell'Organismo;
- la sopravvenuta incapacità per cause naturali;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità di cui al successivo par. 2.3.2;
- la mancata partecipazione senza giustificato motivo a due o più riunioni, anche non consecutive, nell'arco di dodici mesi;
- la mancata comunicazione all'Organo amministrativo, da parte dell'OdV, del verificarsi di una causa di decadenza in capo ad un suo membro.

### **2.3.2 Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione**

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 58 del 1998.

In particolare, non possono essere eletti quali membri dell'OdV coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cod. civ., e coloro i quali siano stati condannati con sentenza divenuta definitiva, ancorché emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p., e seppure con sospensione condizionale della pena, per uno dei seguenti reati:

- 1) per uno dei delitti previsti dal R.D. n. 267 del 1942 (disciplina del fallimento, concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), qualora sia stata inflitta la reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;

- 2) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, qualora sia stata inflitta una pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno;
- 3) per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, o per un delitto in materia tributaria, qualora sia stata inflitta la reclusione per un tempo non inferiore a un anno;
- 4) per un qualunque delitto non colposo, qualora sia stata inflitta la reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- 5) uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal D.Lgs. n. 61 del 2002 (c.d. disciplina riguardante i c.d. reati societari);
- 6) un qualunque reato alla cui condanna consegue l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 7) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, ancorché la pena concretamente inflitta sia meno grave di quelle indicate ai punti precedenti.

Non possono, altresì, essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- 8) coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- 9) coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dal D.lgs. n. 159 del 2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", c.d. Codice Antimafia);
- 10) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater D.lgs. n. 58/1998 (delitti commessi nell'ambito di società quotate).

Il singolo membro dell'Organismo di Vigilanza decade dalla carica allorché venga meno alcuno dei requisiti di cui sopra, ovvero nei casi in cui si trovi, successivamente alla sua nomina:

- in una delle situazioni contemplate nell'articolo 2399 cod. civ.;
- condannato con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate;
- l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dal c.d. Codice Antimafia.

A fronte della sospensione di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società, tempestivamente convocato, valuta i motivi che hanno determinato la sospensione; quindi, delibera se reintegrare il componente dell'Organismo di Vigilanza, oppure revocarlo.

In tale ultimo caso, il CdA provvede alla nomina del nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza.

### **2.3.3 Funzioni e poteri**

Le funzioni istituzionali dell'Organismo di Vigilanza sono espressamente definite dal legislatore all'art. 6 co. 1 lett. b) del Decreto e sono ricomprese nelle seguenti espressioni:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- curare il suo aggiornamento.

Va tuttavia precisato che, quanto all'aggiornamento del Modello, il concreto recepimento di eventuali modifiche dello stesso è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale, alla stregua dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto, è in definitiva il responsabile diretto dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello.

Allo scopo di garantire piena efficacia di azione, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alla documentazione aziendale rilevante ai fini della verifica del corretto funzionamento del Modello.

All'Organismo di Vigilanza è, peraltro, assegnato un *budget* annuo, stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione, che consenta all'organismo stesso di poter svolgere i propri compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- verificare l'effettiva idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001;

- analizzare la persistenza nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- sviluppare e promuovere, in collaborazione con le unità organizzative interessate, il costante aggiornamento del Modello e il sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso, suggerendo, ove necessario, all'organo amministrativo le correzioni e gli adeguamenti dovuti;
- assicurare i flussi informativi di competenza da e verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- richiedere e acquisire informazioni e documentazioni di ogni tipo da e verso ogni livello e settore della Società;
- compiere verifiche ed ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello;
- elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;
- assicurare l'attuazione del programma di vigilanza anche attraverso la calendarizzazione delle attività;
- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- assicurare il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza;
- fornire chiarimenti in merito al significato e alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e la raccolta di notizie rilevanti per la disciplina del D.lgs. 231/2001, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari.

Gli ulteriori aspetti relativi al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinati dal proprio Regolamento.

#### **2.3.4 L'attività di reporting**

L'art. 6 co. 2 lett. d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi da e verso l'OdV, al fine di consentire al predetto organismo di adempiere in modo efficace ai propri obblighi di verifica del rispetto e della corretta attuazione del Modello.

L'obbligo di assicurare i flussi informativi è dunque bidirezionale, e cioè deve muoversi dall'OdV al Consiglio di Amministrazione per informare gli organi societari dell'attività di vigilanza condotta e degli eventuali aspetti di criticità rilevati. Al contempo, tale obbligo ricade in capo alle Funzioni Responsabili della gestione dei processi sensibili, che sono tenuti ad informare costantemente l'OdV sullo stato di attuazione del Modello, delle Procedure e sugli eventuali aspetti critici emersi.

I flussi informativi nelle due descritte direzioni consentono all'OdV di accertare e ricostruire più facilmente le eventuali cause che abbiano portato a violare le prescrizioni del Modello, del Codice Etico, ovvero, nelle ipotesi più gravi, che abbiano consentito il verificarsi di reati.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale, sono immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, che possano coinvolgere la Società e i Destinatari del modello, direttamente o indirettamente; le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti in relazione a qualsiasi reato commesso nello svolgimento delle attività lavorative;
- i rapporti preparati dai responsabili di unità organizzative e funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergono fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001.

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio.

#### **2.3.4.1 L'attività di reporting delle Funzioni Responsabili verso l'Organismo di Vigilanza**

La società ha adottato un'apposita procedura "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" per disciplinare le comunicazioni che devono essere inoltrate da tutto il personale all'Organismo di Vigilanza.

Si precisa che, per migliorare il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza, è istituito un canale di comunicazione, consistente in un indirizzo di posta elettronica dedicato – [odv.europartner@gmail.com](mailto:odv.europartner@gmail.com) - al quale potranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo.

Allo scopo di creare un sistema di gestione completo e costante dei flussi informativi verso l'OdV, un Responsabile delegato dall'OdV, provvede a verificare il corretto invio delle informazioni presso le Funzioni Responsabili, come individuate nello "Schema Funzioni Responsabili aree aziendali a rischio reato" allegato al Modello, con cadenza trimestrale.



Come puntualmente indicato nella procedura che disciplina i flussi informativi verso l'OdV, le Funzioni Responsabili devono segnalare all'OdV le informazioni che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, come ad esempio:

- segnalazioni circostanziate di condotte illecite ovvero di violazioni del Modello Organizzativo rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna e/o con il Modello stesso;
- eventuali richieste ed offerte di denaro o di altra utilità (ivi compresi i doni) provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati di cui al D.lgs. 231/2001 che interessano anche indirettamente la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- i procedimenti disciplinari in corso, le eventuali sanzioni irrogate, o i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni

Si ribadisce che le predette Funzioni Responsabili sono tenute ad informare tempestivamente e senza indugio l'OdV in relazione a qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni del Modello, del Codice Etico, dei Protocolli e delle Procedure.

#### **2.3.4.2 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del Consiglio di Amministrazione**

L'informativa acquisita dall'OdV in forza di quanto descritto al precedente paragrafo viene successivamente dallo stesso riportata al Consiglio di Amministrazione e agli altri organi societari.

In tal senso, gli obblighi di informazione verso il Consiglio di Amministrazione possono avere natura:

- continuativa, in ogni circostanza in cui l'OdV lo ritenga necessario e/o opportuno per adempiere agli obblighi previsti dal Decreto, fornendo ogni informazione rilevante e/o utile per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e segnalando ogni violazione del Modello che sia ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza indirettamente o che abbia esso stesso accertato;
- periodica, attraverso una relazione scritta, con periodicità annuale, che deve indicare:
  - l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quelle di verifica;

- le eventuali segnalazioni ricevute da Dipendenti e/o Terzi riferibili a presunte violazioni del Modello o del Codice Etico;
- le eventuali criticità emerse sia in relazione a comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e il loro stato di realizzazione;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello o il Codice Etico e le sanzioni disciplinari eventualmente proposte;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti alla stregua del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle Funzioni Responsabili nell'espletamento dei propri compiti;
- il rendiconto delle spese sostenute;
- eventuali mutamenti normativi che richiedano l'aggiornamento del Modello;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione delle determinazioni urgenti;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o carenza di risorse.

L'OdV ha, inoltre, specifici obblighi di informazione nei confronti dei soci in tutti i casi in cui ne ravveda la necessità, come, ad esempio, nelle ipotesi in cui accerti eventuali violazioni poste in essere dal Consiglio di Amministrazione.

Gli incontri con gli Organi Sociali cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati, e copia dei verbali è custodita dallo stesso Organismo di Vigilanza.

#### **2.4 Il sistema di Whistleblowing**

Il sistema di *Whistleblowing* è lo strumento mediante il quale viene garantita la riservatezza dell'identità del segnalante e delle segnalazioni di non conformità a leggi o regolamenti, politiche, norme o procedure aziendali, come più dettagliatamente indicato in seguito, agevolandone l'effettuazione, in modo che l'azienda possa trarre beneficio da esse e intercettare per tempo comportamenti difformi, al fine di porvi rimedio e correzione. In questo senso, EUROPARTNER SERVICE mette a disposizione caselle postali appositamente dedicate quali canali per le segnalazioni di comportamenti commissivi od omissivi da chiunque posti in essere nella Società, nei rapporti con la stessa o per suo conto che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione in materia di leggi e regolamenti, regole stabilite nel Modello, principi sanciti nel Codice Etico, principi di controllo interno, politiche, norme e procedure aziendali.

Restano fermi eventuali obblighi di legge, in particolare in tema di obbligo di denuncia all'Autorità

Giudiziaria ovvero alle Autorità di Vigilanza e in materia di trattamento dei dati personali e tutela della *privacy*.

#### **2.4.1 Contesto normativo**

Il sistema di *whistleblowing* è redatto in conformità e coerenza con il quadro normativo di riferimento di seguito descritto.

##### D.lgs. 231/2001

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 ha esteso alle aziende private la disciplina – già approntata nel settore pubblico dalla Legge n. 190/2012 – in materia di segnalazione di illeciti e gravi irregolarità sul luogo di lavoro e di protezione del soggetto segnalante.

In particolare, l'art. 2 della predetta Legge n. 179/2017 (rubricato “*Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato*”) è intervenuto sul D.lgs. 231/2001 inserendo all'art. 6 (rubricato “*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*”) una nuova previsione che inquadra nell'ambito del modello di organizzazione e gestione di cui al Decreto le misure legate alla presentazione e gestione di segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e di violazioni del Modello, nonché le relative forme di tutela del segnalante.

Il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ha abrogato l'art. 6, comma 2-bis, lett. a), del Decreto 231, regolamentando *in toto* la disciplina in materia di segnalazione *whistleblowing*.

##### D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

Il Decreto recepisce la direttiva comunitaria (UE) 2019/1937 in materia di *whistleblowing* ed estende le tutele previste a tutti coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (si rinvia al par. 2.4.3). Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “*facilitatori*”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Secondo il Decreto le aziende interessate (ovvero con più di 50 dipendenti o che abbiano adottato un Modello 231 o che rientrino nell'applicazione delle norme di cui alle parti I.B e II dell'Allegato al Decreto 24/23) dovranno predisporre canali interni di segnalazione in grado di garantire il massimo livello di riservatezza. Nelle aziende con meno di cinquanta dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno e alla divulgazione pubblica.

Tra i suoi contenuti vincolanti la direttiva - interamente recepita dal Decreto attuativo e dal Modello

231 di EUROPARTNER SERVICE s.r.l. - prevede che la tutela sia riconosciuta anche in caso di segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenere che le violazioni fossero vere. La tutela cessa però nel caso in cui le segnalazioni infondate vengano accompagnate da dolo o colpa grave.

È altresì prevista la possibilità di segnalazioni esterne (presso i canali ANAC, per cui si attende il regolamento attuativo) a patto che sia stato preventivamente utilizzato il canale interno e, in particolari casi, la divulgazione pubblica.

### Antiriciclaggio

L'art. 48 del D.lgs. n. 231/2007, come modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 90/2017, prevede che i soggetti obbligati adottino procedure di segnalazione al proprio interno di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Ai sensi della norma sopra richiamata, tali segnalazioni provengono dai dipendenti dei soggetti obbligati o da persone in posizione comparabile.

### **2.4.2 Responsabile del sistema di Whistleblowing**

Il responsabile del sistema di whistleblowing (di seguito, il "RSW") assicura il corretto svolgimento del procedimento di segnalazione delle violazioni e riferisce direttamente e senza indugio agli Organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazione rilevanti.

Una segnalazione è considerata rilevante e quindi tale da dover essere immediatamente comunicata dal RSW agli Organi aziendali se ha a oggetto:

- fatti che possono integrare reati, illeciti, irregolarità;
- azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o/e di immagine alla Società;
- azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute e/o sicurezza dei dipendenti e/o dell'ambiente della Società;
- azioni poste in essere in violazione al Codice Etico e/o altre disposizioni e/o procedure interne sanzionabili in via disciplinare.

Il RSW non può essere gerarchicamente o funzionalmente subordinato al soggetto eventuale segnalato, non può essere esso stesso il presunto responsabile della violazione e non deve avere un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio. Qualora il soggetto cui la segnalazione si riferisce sia il RSW il segnalante può inoltrare la stessa al "RSW di riserva".

Il RSW è individuato nella figura dell'OdV e nella figura dell'amministratore delegato come "RSW di riserva".

Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il RSW redige una relazione annuale sul corretto funzionamento del sistema di whistleblowing, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute.

### **2.4.3 Contenuto delle segnalazioni**

La segnalazione può essere effettuata da:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La segnalazione può avvenire:

- a. quando il rapporto giuridico è in corso;
- b. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c. durante il periodo di prova;
- d. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. pensionamento).

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede.

Esse devono riguardare illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, violazioni del Modello nonché atti o fatti che possano costituire violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, delle norme del TUF, di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie disciplinate dal TUF, del regolamento (UE) n. 596/2014 nonché delle ulteriori norme disciplinanti l'attività svolta dalla Società.

Nello specifico, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, le segnalazioni potranno riguardare:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Non sono consentite segnalazioni rivolte a denunciare situazioni di natura esclusivamente personale, le quali non costituiranno oggetto di approfondimento da parte del RSW.

Per effettuare le segnalazioni non è necessario che il segnalante disponga di prove della violazione; tuttavia, deve disporre di informazioni sufficientemente circostanziate che ne facciano ritenere ragionevole l'invio.

Affinché possa essere definita circostanziata, la segnalazione deve contenere, se conosciuti, i seguenti elementi:

- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono avvenuti i fatti;
- dimensioni economiche della violazione;
- generalità del segnalante;
- generalità e/o altri elementi che favoriscano l'identificazione del soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione e/o di documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- eventuali interessi privati del segnalante collegati alla segnalazione.

#### **2.4.4 L'invio delle segnalazioni**

Il soggetto che abbia il sospetto che si sia verificata o si possa verificare una violazione può sottoporre la segnalazione al RSW inviando una e-mail all'indirizzo [odv.europartner@gmail.com](mailto:odv.europartner@gmail.com) oppure presentare una segnalazione in forma orale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole (cfr. art. 4 D.lgs. n. 24/2023).

Qualora il segnalante ritenga che il RSW sia in conflitto di interessi con la segnalazione, è possibile sottoporre la segnalazione a un diverso destinatario, identificato nell'amministratore delegato, mediante invio dell'e-mail all'indirizzo [odv.europartner@gmail.com](mailto:odv.europartner@gmail.com).

La segnalazione può essere effettuata da tutti coloro che vengano a conoscenza di violazioni nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori

subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

L’RSW alimenta uno storico delle segnalazioni nell’ambito del quale sono presenti le informazioni relative alle segnalazioni e viene aggiornato lo stato delle stesse. Le informazioni confidenziali in esso contenute sono accessibili solo al RSW. I dati personali eventualmente presenti sono trattati nel rispetto della normativa Privacy vigente (D. Lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679 e art. 13 D.lgs. 24/2023) e conservate per il periodo di tempo strettamente necessario per la gestione della segnalazione.

#### **2.4.5 Gestione delle segnalazioni**

Il RSW, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettua una analisi preliminare tesa a valutare la fondatezza e l’attendibilità della segnalazione ricevuta. Qualora l’esito di tale valutazione fosse negativo, la segnalazione verrà archiviata dal RSW, documentando le relative motivazioni.

Le segnalazioni generiche non saranno prese in considerazione. Qualora il RSW ritenga che la segnalazione sia mera lamentela personale ovvero sia relativa a eventi già segnalati e/o conosciuti da EUROPARTNER SERVICE procederà con l’archiviazione.

Il RSW può richiedere al segnalante ulteriori elementi chiarificatori. Se le informazioni fornite risulteranno ancora insufficienti, il RSW procederà con l’archiviazione della pratica.

Verificata la fondatezza e attendibilità della segnalazione, il RSW, nel caso in cui essa sia relativa a uno dei seguenti contesti normativi, informa tempestivamente i soggetti preposti (sempreché non siano oggetto della segnalazione), avendo cura di omettere, per motivi di *privacy*, i dati del segnalante.

Inoltre, in tale fase, il RSW potrà:

- svolgere attività di accertamento/approfondimento avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle strutture competenti della Società o di risorse esterne (es. consulenti, *forensic*, tecnici, investigatori privati), garantendo in ogni caso la riservatezza dell’identità del segnalante;
- fornire alle Funzioni interessate le raccomandazioni del caso (es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori dall’albo, implementazione di nuove regole, processi e procedure, avvio di procedimenti disciplinari);
- valutare, coinvolgendo le competenti Funzioni e i vertici aziendali, eventuali azioni a tutela degli interessi della Società;
- concludere l’istruttoria in qualunque momento se, nel corso dell’istruttoria medesima, sia accertata l’infondatezza della segnalazione;
- intervistare il segnalato, qualora ritenuto opportuno in relazione agli esiti delle verifiche preliminari, sempre tenuto conto di quanto previsto in ordine alla garanzia di riservatezza del



segnalante.

A conclusione della fase di verifica, qualora la segnalazione risulti fondata, il RSW provvede a darne comunicazione – fatta salva la preliminare verifica di eventuali conflitti di interesse – all'Amministratore Delegato proponendo un apposito piano di intervento, nonché a sottoporre all'Area Risorse Umane e Organizzazione gli esiti degli approfondimenti della segnalazione per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalato.

In caso di accertata fondatezza della segnalazione, EUROPARTNER SERVICE adotterà gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni e le azioni a tutela della Società.

Resta fermo che, in nessun caso, il RSW parteciperà all'adozione di eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi esclusivamente alle Funzioni o agli Organi aziendali competenti.

#### **2.4.6 Comunicazioni al segnalante e al segnalato**

Il RSW informa il segnalante sul seguito della segnalazione entro 3 mesi dalla sua ricezione, utilizzando lo stesso canale da questi originariamente utilizzato per effettuare la segnalazione. In caso di segnalazione orale verrà data comunicazione in forma scritta, se il segnalante ha indicato un recapito, o attraverso la fissazione di un incontro diretto con il segnalante.

Qualora il RSW ritenga la segnalazione ricevuta fondata e attendibile – entro 15 giorni dal completamento delle relative attività di verifica – informa, mediante invio di una e-mail dall'indirizzo [odv.europartner@gmail.com](mailto:odv.europartner@gmail.com), il segnalato in merito alla segnalazione che lo vede coinvolto, dandogli la possibilità di replicare.

Il RSW, sempre secondo le predette modalità, fornisce aggiornamenti sugli sviluppi del procedimento sia al segnalante che al segnalato.

#### **2.4.7 Protezione del segnalante**

EUROPARTNER SERVICE non tollera minacce, discriminazioni, ritorsioni o condotte comunque sleali nei confronti del segnalante conseguenti alla segnalazione o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione medesima.

La Società si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere tali condotte contro coloro che hanno presentato segnalazioni nell'ambito della presente procedura.

Ai fini della protezione del segnalante sono irrilevanti i motivi che hanno indotto a segnalare o denunciare, anche pubblicamente, la violazione.

Le misure di protezione, oltre che al segnalante, si estendono anche (cfr. D.lgs. n. 24/2023):

- a. al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere);
- b. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;



- c. ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d. agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art 17 D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 sono considerati comportamenti/atti ritorsivi, pertanto vietati dalla Società:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. le note di merito negative o le referenze negative;
- f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

E' previsto che:

- l'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante possa essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, sia dal segnalante medesimo che dall'organizzazione sindacale da questi indicata, nonché all'ANAC, la quale informa tempestivamente l'Ispettorato del lavoro per i provvedimenti di propria competenza;
- il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante sia nullo, così come siano nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di

lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Nel caso di corresponsabilità, il segnalante può essere soggetto a un trattamento privilegiato rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile. Il soggetto che abbia commesso o sia stato coinvolto nella violazione segnalata non è immune da eventuali provvedimenti per il solo fatto di aver segnalato un proprio o altrui comportamento illegittimo ai sensi della presente procedura; tuttavia, tale circostanza potrà essere presa in considerazione nella valutazione del provvedimento da adottare nei suoi confronti.

La Società garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante (art. 12 D.lgs. 24/2023), la confidenzialità delle informazioni ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e – fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 c.c. – garantisce che la presentazione di una segnalazione ai sensi della presente procedura non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Rimangono ferme le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità Giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione e quanto previsto dall'art. 329 c.p.p. La segnalazione effettuata per il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'amministrazione della Società nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 c.p. e all'art. 2105 c.c.

L'identità del segnalante è sottratta alla disposizione di legge in base alla quale il presunto responsabile ha diritto di ottenere, tra l'altro, l'indicazione dell'origine dei dati personali (cfr. art. dell'art. 7, comma 2, del D.lgs. 196/03, abrogato e sostituito dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679 e art. 12, comma 5, D.lgs. 24/2023). L'identità del segnalante può essere rivelata solo se indispensabile per la difesa dell'incolpato ed in presenza di espresso consenso del segnalante stesso.

Le sanzioni disciplinari indicate nel Modello organizzativo si applicano anche nei confronti di chi viola le misure di tutela adottate nei confronti del segnalante.

Infine, sono introdotte anche delle misure di sostegno ai segnalanti come la possibilità di accedere:

1. ad informazioni e consulenze esaustive e indipendenti, facilmente accessibili al pubblico e a titolo gratuito, sulle procedure e i mezzi di ricorso disponibili in materia di protezione dalle ritorsioni e sui diritti della persona coinvolta;
2. ad un'assistenza efficace da parte delle autorità competenti per la protezione dalle ritorsioni;
3. al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale e di un procedimento civile transfrontaliero;
4. ad un'assistenza finanziaria e sostegno, anche psicologico, nell'ambito dei procedimenti giudiziari.

#### **2.4.8 Protezione del segnalato**

Durante l'attività di verifica e di accertamento di possibili non conformità, gli individui oggetto delle segnalazioni potrebbero essere coinvolti o notificati di questa attività, ma, in nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a motivo della segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto di essa. Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa.

Nella fase di analisi della segnalazione, nelle more dell'accertamento dell'eventuale responsabilità, il segnalato viene tutelato attraverso la riservatezza dei suoi dati personali, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità Giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione. La Società si impegna a tutelare il responsabile della violazione da eventuali effetti negativi diversi dal provvedimento adottato dagli organi competenti.

#### **2.4.9 Responsabilità del segnalante**

È responsabilità del segnalante effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato della presente procedura: segnalazioni manifestamente false e/o del tutto infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione non verranno prese in considerazione. In caso di segnalazioni diffamatorie e/o calunniose, false e/o infondate non sono garantite al segnalante le misure di protezione.

Le sanzioni disciplinari indicate nel Modello organizzativo si applicano anche nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate, nonché in caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la mala fede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio (eventualmente confermati anche dalla infondatezza della segnalazione stessa).

#### **2.4.10 Informativa interna ed esterna**

Per incentivare l'uso del sistema di *whistleblowing* e favorire la diffusione di una cultura della legalità, di esso viene fornita informazione chiara, precisa e completa a tutto il personale di EUROPARTNER SERVICE.

Come previsto dall'art. 5 lett. e) D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, è altresì data informativa delle procedure e dei presupposti per l'effettuazione delle segnalazioni interne ed esterne sul sito internet [www.europartner.it](http://www.europartner.it).

#### **2.1.11 Segnalazioni esterne e divulgazione pubblica**

A norma dell'art. 6 del D.lgs. 20 marzo 2023 n. 24 e in forza delle previsioni di cui al presente Modello può essere effettuata una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme all'art. 4 del Decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale per la segnalazione esterna è attivato dall'ANAC (si è attualmente in attesa del Regolamento attuativo per ulteriori canali di segnalazione) e potranno essere inviate utilizzando i modelli allegati al Comunicato del Presidente del 21 dicembre 2016, integrato dal successivo Comunicato del 30 marzo 2022, all'indirizzo di casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it), o in caso di impossibilità a mezzo raccomandata all'indirizzo: Autorità Nazionale Anticorruzione c/o Galleria Sciarra Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma. Per maggiori istruzioni sull'uso si rinvia al sito: <https://www.anticorruzione.it/-/potere-sanzionatorio-1>

È altresì prevista dal D.lgs. 24/2023 la possibilità di divulgazione pubblica della segnalazione. Questa può però essere effettuata esclusivamente qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 15 del D.lgs. 24/2023 e, in particolare:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

#### **2.4.12 Aggiornamento del Sistema di Whistleblowing**

La presente procedura è oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione della concreta operatività della Società e dell'esperienza maturata.

## **2.5 Organi sociali responsabili dell'attività di aggiornamento e di adeguamento del Modello**

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'aggiornamento ogniqualvolta vengano effettuate dal legislatore modifiche e/o integrazioni del catalogo dei reati presupposto contenuto nel D.lgs 231/2001, ed è altresì responsabile dell'adeguamento del Modello, in relazione al mutamento degli assetti organizzativi e dei processi operativi, e in forza delle risultanze dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza, dal canto suo, cura lo sviluppo e la promozione dell'attività di aggiornamento del Modello. A tal fine può formulare osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed il sistema di controllo, alle unità organizzative a ciò preposte ovvero, in casi di particolare rilevanza, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV provvede, inoltre, senza indugio, a rendere operative le modifiche del Modello deliberate dal Consiglio di Amministrazione, e a curare la divulgazione dei contenuti all'interno della Società, nonché, per quanto necessario, all'esterno di essa. Mediante apposita relazione, informa, quindi, il Consiglio di Amministrazione, circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o l'adeguamento del Modello.

Per garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività e snellezza, e allo scopo di ridurre al minimo i disallineamenti tra i processi operativi, da un lato, e le prescrizioni contenute nel Modello, dall'altro, il Consiglio di Amministrazione delega all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare, con cadenza periodica, le eventuali modifiche del Modello che attengono ad aspetti di carattere puramente descrittivo.

Sono aspetti di carattere puramente descrittivo quelli che attengono al recepimento nel Modello di deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materie non riguardanti direttamente il Modello, ovvero assunte da organi societari delegati o da Dirigenti muniti di delega (es. variazioni/introduzione processi e procedure, emissione nuova normativa, etc.).

Infine, anche nell'ambito della relazione annuale, l'Organismo di Vigilanza può presentare al Consiglio di Amministrazione un'eventuale informativa in merito alle proposte di modifiche da apportare al Modello, affinché il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia, deliberi al riguardo.

## **2.6 Diffusione del Modello**

EUROPARTNER SERVICE, al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi in esso recepiti, sia all'interno che all'esterno della propria struttura.

Obiettivo della Società, in altre parole, è di estendere la conoscenza del Modello non solo ai propri

dipendenti, ma anche ai soggetti inseriti temporaneamente ed occasionalmente nell'organizzazione aziendale, che agiscano, in quel contesto, per conto e sotto la vigilanza degli organi della società.

Sebbene tale attività di comunicazione sia diversamente caratterizzata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge, l'informazione concernente i contenuti ed i principi del Modello sarà, comunque, improntata a completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità. Ciò allo scopo di consentire ai diversi Destinatari piena consapevolezza ed effettiva cognizione delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare.

EUROPARTNER SERVICE si impegna, dunque, a attuare tutte le iniziative necessarie a far conoscere e diffondere, senza ritardo, il Modello ed i suoi allegati.

### **2.6.1 La comunicazione iniziale ai Destinatari**

I contenuti ed i principi del Modello saranno portati a conoscenza di tutti i dipendenti e degli altri soggetti che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati.

Ai dipendenti è garantita la possibilità di accedere e consultare il Modello, nonché i suoi allegati, direttamente attraverso l'Intranet aziendale. Anche ai nuovi assunti è data comunicazione dell'adozione del Modello, dandone disponibilità attraverso l'Intranet aziendale.

Ai componenti degli organi sociali, invece, è resa disponibile copia della versione integrale del documento illustrativo del Modello ed è fatta loro sottoscrivere un'attestazione di conoscenza dei contenuti del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello.

### **2.6.2 L'attività di formazione**

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Società garantire a tutti i Destinatari l'effettiva conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute.

I Destinatari sono tenuti a prendere cognizione sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso cui la Società ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è, poi, rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei soggetti le cui attività risultano essere a rischio di reato. Ciò vale sia con riguardo alle attuali risorse della Società, che in relazione a quelle ancora da inserire.

La Società informa i propri dipendenti che essi sono tenuti, per un verso, a conoscere principi e contenuti recepiti nel Modello, per l'altro, a contribuire, in relazione al ruolo ed alle responsabilità rivestite all'interno della Società, alla concreta attuazione del Modello, anche segnalando eventuali carenze.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza, d'intesa e in stretto coordinamento con il Consiglio di Amministrazione, valutare la possibilità di erogare sessioni formative in materia di responsabilità amministrativa da reato ex D.lgs. 231/2001, definendo, primariamente, contenuto dei corsi e modalità di erogazione.

La partecipazione a tali processi formativi dovrà essere obbligatoria, documentata attraverso l'apposizione della firma di presenza, nonché comunicata all'Organismo di Vigilanza mediante la trasmissione di un elenco dei nominativi dei presenti.

### **2.6.3 L'informativa ai consulenti, ai fornitori e ai collaboratori esterni e la sottoscrizione della Clausola di salvaguardia**

I consulenti, i fornitori e i collaboratori della Società sono informati, all'atto dell'avvio del rapporto di lavoro, del contenuto del Modello e dei suoi allegati, e si impegnano ad eseguire le proprie prestazioni nel rispetto del Codice Etico, del Modello e, più in generale, dei principi stabiliti nel Decreto, mediante la sottoscrizione della Clausola di salvaguardia. Secondo quanto previsto dall'art. 5 lett. e) D.lgs 24/2023, è data informativa interna attraverso la comunicazione ai destinatari, nonché informativa esterna attraverso la pubblicazione sul sito web della Società, dei canali di segnalazione *whistleblowing* interni ed esterni.

## Sezione III - Il Modello di organizzazione gestione e controllo di

### EUROPARTNER SERVICE s.r.l.

#### Parte Speciale

##### Premessa

In sede di attività di *risk assessment* sono state esaminate tutte le fattispecie di reato previste quale presupposto per la sussistenza di una responsabilità dell'ente ex D.lgs. 231/2001.

Alcune fattispecie, alla luce della concretata attività svolta da EUROPARTNER SERVICE s.r.l., sono state ritenute non rilevanti e/o con rischio assente.

Si tratta nello specifico di:

- reati di falso nummario (art. 25 *bis*)
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e delle leggi speciali (art. 25 *quater*)
- reati di abusi di mercato (art. 25 *sexies*)
- pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1)
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinques*)
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*)
- razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*)
- delitti di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*)
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*)
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevices*)
- Legge n. 146/2006 - reati transnazionali (art. 4)

Seguirà dunque l'analisi delle sole fattispecie connotate da rischio da basso ad alto, come risultato dell'attività di *assessment*.

##### **A. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione



così come individuati dagli artt. 24,<sup>12</sup> 25 e 25 *decies* del D.lgs. 231/2001.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Malversazione di erogazioni pubbliche<sup>13</sup> (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche<sup>14</sup> (art. 316 *ter* c.p.);
- Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica ai danni dello Stato (art. 640 *ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (319 *bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene previste per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione, e istigazione alla corruzione di membro degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

---

<sup>12</sup> L'art. 5, c. 1, lett. a), D.Lgs, 14 luglio 2020, n. 75 prevede che: "all'articolo 24: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture";

2) al comma 1 dopo le parole: "316-ter" è inserita la seguente "356" e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: "o dell'Unione europea";

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898"

L'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, dunque, che in precedenza riguardava solo l'indebita percezione di erogazioni, la truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e la frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, adesso invece concerne anche la commissione di questi illeciti penali perpetrati ai danni dell'Unione europea.

<sup>13</sup> Come modificato dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 1), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n.13/2022,

<sup>14</sup> *Ibidem* lett. c, n. 1

(art. 377 bis c.p.).

Il D.lgs. 75/2020 ha inserito nell'ambito di applicazione del regime di responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, quali reati presupposto gli artt. 356, 314, 316 e 323 c.p. Le fattispecie di abuso d'ufficio, peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui sono rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente solo ove "il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea".

È poi aggiunto all'art. 24 il comma 2 bis, che prevede come reato presupposto la frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per i reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001 prevede, oltre alle pene pecuniarie, anche le sanzioni interdittive. Dalla commissione del reato di cui all'art. 25 decies del D.lgs. 231/2001 discende l'applicazione di una pena meramente pecuniaria.

Il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la legge n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici". Con tale norma, diviene effettivo l'aumento di durata delle sanzioni interdittive nei confronti dell'ente per i reati contro la P.A. contemplati dall'art. 25 del Decreto 231.

Si prevede che tale aumento venga meno qualora l'ente "*prima della sentenza di primo grado si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modello organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*" (art. 25 co. 5-bis del D.lgs. 231/2001).

### **a.1 Descrizione delle fattispecie**

Art. 314 - Peculato

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi."*

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui (denaro o cosa mobile), da parte dell'agente, la quale si realizza con una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede la res altrui, a prescindere dal verificarsi di un danno alla pubblica amministrazione (c.d. "reato istantaneo").

L'elemento oggettivo del reato non esige più, come in passato, che il denaro o la cosa mobile oggetto del reato debbano appartenere alla P.A. ma solo che si trovino nella disponibilità del soggetto agente.

#### Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”*

La condotta criminosa consiste, alternativamente:

- nella ricezione (ovvero l'accettazione passiva di un *quid* offerto da un terzo);
- nella ritenzione, per sé o per un terzo (ovvero il mantenimento - consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento - del bene presso il soggetto agente).

Affinché si possa configurare tale fattispecie di peculato, la condotta deve realizzarsi, nell'esercizio delle funzioni o del servizio del soggetto agente, il quale, è sufficiente che si limiti a trarre profitto dall'erroneo e spontaneo convincimento in cui incorre il terzo.

#### Art. 316 bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche

*“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste,<sup>15</sup> è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito in modo regolare, dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione). Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative, e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni

---

<sup>15</sup> Come modificato dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 1), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n.13/2022,

pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o *una tantum*. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.

Commette reato il beneficiario della sovvenzione che non “amministra” correttamente il denaro ricevuto, in quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che dispone l'erogazione. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque svolta.

#### Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche

*“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.*

Questa fattispecie accanto a quella analoga, più grave, prevista dall'art. 640 bis c.p., costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o, ancora, a causa dell'omissione di informazioni dovute.

Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) *“l'indebita percezione di erogazioni”* è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo. Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.

#### Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico

*“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549 se il fatto è*

*commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico [omissis]”.*

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa, ovvero l’induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con l’ottenimento di un indebito beneficio per l’agente ed un danno altrui. Connotazione peculiare di tale fattispecie è la specificità del soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico.

#### Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

*“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda sovvenzioni,<sup>16</sup> finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee”.*

Questa fattispecie può ormai qualificarsi quale circostanza aggravante della truffa contemplata dall’art. 640 c.p., essendosi in tal senso pronunziate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione<sup>17</sup>. Essa si contraddistingue per l’oggetto specifico dell’attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.

La condotta di cui all’art. 640 bis c.p. possiede un *quid pluris* rispetto alla tipicità descritta nell’art. 316 ter c.p. Il reato, infatti, si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono o per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità ed inganno nei confronti dell’ente erogatore. La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue la materiale disponibilità dell’erogazione.

L’attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l’induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell’ingannato ed il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell’agente o di un terzo, con altrui danno.

#### Art. 640 ter c.p. - Frode informatica<sup>18</sup>

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con*

---

<sup>16</sup> La parola «sovvenzioni,» è stata inserita dall’art. 28-bis, comma 1, lett. d), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall’art. 1, comma 2, l. n. 25/2022

<sup>17</sup> Cass. pen, Sez. un., 10.7.2002 n. 26351

<sup>18</sup> Come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184

*altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.”*

L'elemento oggettivo di questo reato, che rientra nello schema tipico della truffa, è caratterizzato, ai fini del D.Lgs. 231/2001, dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione.

Tra le condotte previste dalla norma rientrano le alterazioni dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare, ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770) già trasmessi all'amministrazione.

L'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184 ha introdotto l'ipotesi delittuosa anche anche per il trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

#### Art. 317 c.p. – Concussione

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (ciò indipendentemente dalle sue competenze specifiche, ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito).

Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione ed

il privato concusso.

Il privato potrà partecipare alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso.

#### Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

*“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.*

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio, ma *“in ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”* (art. 320 c.p.).

Rispetto alla concussione, la corruzione per l'esercizio della funzione e la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) si caratterizzano per l'accordo illecito raggiunto tra i diversi soggetti, nonché per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico ed il privato corruttore.

La differenza tra questa ipotesi di corruzione e quella successiva *“per atto contrario ai doveri d'ufficio”*, di cui all'art. 319 c.p., è, invece, ravvisabile nella circostanza che, nel primo caso, a seguito dell'accordo con il privato, il pubblico ufficiale viola il principio di correttezza e il dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca necessariamente in un atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce uno o più specifici atti, che non realizzano la finalità pubblica ad esso sottesa e che vengono piuttosto compiuti ad uso privato.

#### Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

*“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.*

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio, ma *“in ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”* (art. 320 c.p.).

Il privato corruttore nella corruzione “propria” si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i suoi doveri d'ufficio.



Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé (per verificarne la legittimità o l'illegittimità), ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere di per sé non illegittimo, ma comunque contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

#### Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti

*“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.*

#### Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni<sup>2</sup>.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.*

L'art. 319 ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, la giurisprudenza ritiene che ciò non costituisca elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l'accoglimento di una istanza di dissequestro rientrerebbe *“nella sfera di operatività”* dell'incriminazione in oggetto.

Ai fini della configurazione del reato, quindi, non è necessario che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice anche attività riconducibili a soggetti diversi dal giudice o dal pubblico ministero.

#### Art. 319 quater c.p. - “Induzione indebita a dare o promettere utilità

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.*



L'introduzione dell'autonoma figura del reato di concussione per induzione sovverte l'originaria impostazione del codice penale, che raggruppava in un'unica norma e sottoponeva alla stessa sanzione *"il costringere e l'indurre alcuno a dare o promettere indebitamente denaro od altra utilità"*. Il fatto costitutivo del reato in esame sarebbe rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste. La nuova formulazione, cui consegue la rimodulazione anche dell'art. 317 c.p., ricalca il consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in materia di concussione per induzione, abbassando però i limiti edittali massimi e stabilendo la punibilità anche del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

#### Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

*"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo"*.

#### Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

*"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità"*.

#### Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

*"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo."*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo."*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri."*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319"*.

Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta. È quindi sufficiente, per la configurazione della fattispecie, la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri

*“Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

*1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;*

*2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;*

*3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;*

*4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;*

*5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

*5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*

*Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

*1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*

*2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.*

Le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 si applicano anche nel caso di membri

della Corte Penale Internazionale, degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri.

#### Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio

*“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”*

È reato proprio che può essere commesso soltanto da un pubblico ufficiale ovvero da un incaricato di pubblico servizio.

Non è necessaria un'investitura formale, essendo sufficiente che il soggetto attivo eserciti, anche di fatto, pubbliche funzioni, con l'acquiescenza o il concorso della P.A.

Per la configurabilità del concorso del privato nel reato è necessario *“dimostrare che questi abbia svolto una effettiva attività di istigazione o agevolazione rispetto all'esecuzione del reato”* (Cass. n. 8121/2000); non può ravvisarsi infatti il concorso nella sola istanza relativa a un atto che risulti concretamente illegittimo e che ciononostante venga adottato: *“va, infatti, considerato che il privato, contrariamente al pubblico funzionario, non è tenuto a conoscere le norme che regolano l'attività di quest'ultimo, né, soprattutto, è tenuto a conoscere le situazioni attinenti all'ufficio che possono condizionare la legittimità dell'atto richiesto”*.

#### Art. 346 bis – Traffico di influenze illecite

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.*

#### Art. 356 – Frode nelle pubbliche forniture

*“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.*

*La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”*

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p. punisce tutte le frodi in danno della P.A., quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

#### Art 377 bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

#### **a.2 Definizioni**

Per Pubblica Amministrazione si intendono gli organi e gli uffici dello Stato, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Per Istituzioni Pubbliche si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le amministrazioni dello Stato; le organizzazioni dotate di propria autonomia, enti pubblici o di diritto privato (società di capitali, fondazioni, ecc.) a cui sono affidate funzioni amministrative; gli enti territoriali locali; le istituzioni universitarie; le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale; la ASL.

Oltre alle amministrazioni pubbliche rivestono funzione pubblica anche i membri della Commissione

*Europea, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Europea.*

*Per Pubblico Ufficiale si intende colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi (es. ufficiali giudiziari, consiglieri comunali, dipendenti di enti pubblici etc.).*

*Per Incaricato di Pubblico Servizio si intende chi, pur non essendo un pubblico ufficiale, svolge, con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. Tale soggetto soggiace agli obblighi di legge a carico del pubblico ufficiale pur non avendo appieno i poteri di quest'ultimo (es. esattori dell'Enel, dipendenti del Poligrafico dello Stato etc.).*

### **a.3 Principi di comportamento**

Ai fini della presente parte speciale A, sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari del Modello devono attenersi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e sono stati predisposti:

un Protocollo per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (inclusa l'Autorità di Vigilanza) e relativi adempimenti;

un Protocollo per la gestione delle visite ispettive;

un Protocollo per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (inclusa l'Autorità di Vigilanza) e relativi adempimenti

una Procedura per la gestione dei flussi finanziari e monetari;

una Procedura per assegnazione delle consulenze, incarichi professionali e gestione del contenzioso;

una Procedura in materia di contabilità generale, formazione del bilancio;

una Procedura per la gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza.

I principi e i contenuti del presente Modello costituiscono specificazioni degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

I Destinatari non svolgono alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti affidati e si impegnano ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della Società.

I Destinatari evitano altresì di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle loro mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi e, nei limiti in cui ciò non sia vietato,

richiedono alla Pubblica Amministrazione tutte le notizie e le informazioni necessarie per prendere le decisioni per conto della Società.

Nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche è vietato porre in essere comportamenti, collaborare o causare la realizzazione di eventi riconducibili alle fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione richiamati sopra.

In particolare, conformemente a quanto già previsto dal Codice Etico adottato dalla Società:

- è vietato offrire, ricevere, nonché promettere l'elargizione di denaro, di doni o di gratuite prestazioni, nonché vantaggi di ogni altra natura, non di modico valore - direttamente o indirettamente - a funzionari e/o impiegati pubblici o comunque ad incaricati di pubbliche funzioni, italiani o stranieri, o a persone da questi indicati, al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui EUROPARTNER SERVICE opera, al fine di ottenere trattamenti di favore e/o influenzare l'indipendenza di giudizio ovvero ancora ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società stessa;
- eventuali contributi e finanziamenti a fini politici ed assistenziali sono ammessi, ma nei limiti consentiti dalla legge, e devono essere, in ogni caso, preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della realizzazione dei principi di comportamento sopra descritti, i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagiscono con la Pubblica Amministrazione devono:

- individuare il soggetto a cui rivolgersi nella Pubblica Amministrazione, in ragione del proprio incarico specifico ovvero in quanto responsabile del procedimento ai sensi della normativa in vigore;
- documentare i rapporti con il soggetto così individuato;
- tenere costantemente aggiornato il proprio responsabile gerarchico in ordine allo stato del procedimento;
- informare tempestivamente il proprio referente gerarchico circa eventuali comportamenti tesi ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità da persone operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Nella scelta dei professionisti e/o consulenti per la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, nonché in attività che prevedono rapporti interni e/o esterni con un P.U. in occasione di un processo civile, penale o amministrativo è fatto obbligo di selezionare solo operatori di mercato primari di comprovata professionalità nell'ambiente.

#### **a.4 Flussi informativi verso l'OdV**

Tutti i destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV le informazioni indicate nella procedura flussi informativi verso l'OdV e, in particolare:

- Richieste o offerte di denaro o altra utilità (ivi compresi i doni), anche non esplicitate da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio;
- Comportamenti scorretti o illegali posti in essere dal personale della P.A.;
- Annualmente un elenco relativo alla concessione di omaggi e liberalità;
- Eventuali situazioni di irregolarità relative alla destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dell'Unione Europea;
- Visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli Enti Competenti;
- Eventuali anomalie o sospetti di irregolarità in ordine all'andamento della gara pubblica;
- Le operazioni (anche in fase di negoziazione) aventi come controparte la PA.

#### **B. Reati societari**

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati societari così come descritti dall'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* cod. civ.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.);
- Falso in prospetto (art. 173 *bis* TUF);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D.Lgs. 39/2010)
- Impedito controllo (art. 2625, comma II cod. civ.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis cod. civ.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità pubblica di vigilanza (art. 2638, comma I e II cod. civ.)



- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”)

Il regime sanzionatorio applicabile all’ente, in caso di declaratoria di responsabilità per una delle ipotesi sopra individuate è esclusivamente di natura pecuniaria.

### **b.1 Descrizione delle fattispecie**

Art. 2621 cod. civ. - False comunicazioni sociali.

*“Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.*

Il presente articolo è stato da ultimo sostituito dall’art. 9 co. 1 L. n. 69 del 2015.

La clausola di riserva iniziale (“*Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622*”) ha la funzione di limitare l’ambito di applicazione della fattispecie alle sole società non quotate, operando per esse il più grave reato di cui all’art. 2622 cod. civ.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

La condotta penalmente rilevante colpisce la falsa descrizione di fatti materiali, anche se oggetto di valutazioni (si pensi alle stime che caratterizzano molte voci di bilancio), nonché le omissioni di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza.

Accanto al bilancio, costituiscono l’oggetto materiale del reato soltanto quelle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Restano fuori da quest’ambito le comunicazioni intraorganiche (tra diversi organi della società) e quelle con unico destinatario, pubblico o privato (si



pensi al caso di amministratori che falsificano la situazione patrimoniale della società allo scopo di ottenere da un istituto di credito un finanziamento).

La fattispecie delle false comunicazioni sociali di cui al presente articolo è reato di pericolo concreto caratterizzata dall'assenza di danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

È richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare in errore i soci o il pubblico in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare, attraverso l'inganno, un ingiusto profitto all'agente o ad altri soggetti.

#### 2621 bis cod. civ. - Fatti di lieve entità

*“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.*

Articolo inserito dall'art. 10 co. 1, L. n. 69 del 2015.

#### 2622 cod. civ. - False comunicazioni sociali delle società quotate

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

*Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.*

Il presente articolo è stato da ultimo sostituito dall’art. 9 co. 1 L. n. 69 del 2015.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, i sindaci ed i liquidatori, i quali operino nell’ambito di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea.

A tali società la norma equipara le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea; ed infine le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Lo schema della norma ricalca, per il resto, la struttura dell’articolo precedente. Essa si differenzia nel più grave trattamento sanzionatorio.

#### Art. 173 bis D.Lgs. n. 58/1998 - Falso in prospetto

*“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.*

L’art. 34 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha abrogato l’art. 2623 cod. civ. ed ha contestualmente inserito il reato di “falso in prospetto” all’interno del TUF. In seguito alla citata traslazione, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 231/2001.

Le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall’abrogato art. 2623 cod. civ. possono però assumere rilevanza quali “false comunicazioni sociali” di cui agli art. 2621 e 2622 cod. civ., qualora ricorrano tutti i presupposti richiesti da detti articoli.

#### Art. 27 D.Lgs. 39/2010 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

*“I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*

*Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.*

*La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto”.*

L'art. 37 co. 34 del D.lgs. n. 39 del 2010 ha abrogato l'art. 2624 cod. civ. ed ha contestualmente inserito il reato di “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale” all'art. 27 del medesimo provvedimento normativo. In seguito alla citata traslazione, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

Le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall'abrogato art. 2623 cod. civ. possono però assumere rilevanza quali “false comunicazioni sociali” di cui agli art. 2621 e 2622 cod. civ., qualora ricorrano tutti i presupposti richiesti da detti articoli.

#### Art. 2625 cod. civ. - Impedito controllo

*“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di*

*altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58'.*

La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 10.329, l'altra con la reclusione fino ad 1 anno (e per la quale si procede a querela della persona offesa).

Il soggetto attivo è sempre l'amministratore, il quale impedisce o in ogni modo ostacola l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci, agli organi sociali o alle società di revisione. Nella seconda fattispecie, il presupposto per la sussistenza del reato è il danno patrimoniale che deriva ai soci dall'operato illecito degli amministratori. È prevista la procedibilità a querela di parte.

#### Art. 2626 cod. civ. - Indebita restituzione dei conferimenti

*“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

È una fattispecie generale volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale.

#### Art. 2627 cod. civ. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

*“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.*

La norma prevede la clausola “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, in quanto l'illegale ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può integrare il più grave reato di cui all'art. 646 c.p. (Appropriazione indebita). L'illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge.

I soggetti attivi sono i soli amministratori. La norma si preoccupa di tutelare le riserve obbligatorie per legge.

È prevista l'estinzione del reato sia nel caso in cui gli utili siano restituiti, sia qualora le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

#### Art. 2628 cod. civ. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

*“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote*

*sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.*

Il reato si configura qualora gli amministratori, attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società (o della società controllante), cagionino un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

L'ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve vengano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

#### Art. 2629 cod. civ. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

*“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Si tratta di un reato di danno.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

#### Art. 2629 bis cod. civ. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

*“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, numero 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.*

La condotta delittuosa consiste nell'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore o del

componente del consiglio di gestione, dei propri interessi personali nelle operazioni della società (deve trattarsi di società quotata). Tale comunicazione, ai sensi dell'art. 2391 co. 1 cod. civ., deve essere indirizzata agli altri amministratori ed al collegio sindacale, per una valutazione sulla convenienza dell'operazione per la società.

L'ipotesi di reato è costruita come reato di danno, in quanto si consuma quando, dalla mancata comunicazione, derivino danni alla società od ai terzi.

#### Art. 2632 cod. civ. - Formazione fittizia del capitale

*“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

Questa disposizione, di natura delittuosa, procedibile d'ufficio, è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti, che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale.

Le tre condotte rilevanti sono: l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. In tutti e tre i casi, è prevista la reclusione fino a un anno.

#### Art. 2633 cod. civ. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

*“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione.

È contemplata la previsione dell'evento di danno per i creditori. I liquidatori ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli e cagionano un danno agli stessi.

Come per l'ipotesi prevista nell'art. 2629 cod. civ. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”, è prevista la procedibilità a querela. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

Art. 2636 cod. civ. - Illecita influenza sull'assemblea

*“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

La condotta illecita, che può essere posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, ciò attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti. È necessario un concreto risultato lesivo, che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

Art. 2637 cod. civ. - Aggiotaggio

*“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.*

La L. n. 262 del 2005 ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 cod. civ., limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

La scelta del legislatore nasce dal fatto di aver disciplinato la diversa fattispecie criminosa avente ad oggetto strumenti finanziari quotati, mediante la previsione dello specifico reato di manipolazione del mercato di cui all'art. 185 TUF.

Il reato in esame si configura come fattispecie di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonee a provocare una effettiva lesione. Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata richiesta di quotazione).

Art. 2638 cod. civ. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa*



*anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58.*

*Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.*

L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una qualsiasi condotta (attiva od omissiva).

Il legislatore ha previsto la medesima pena per entrambe le ipotesi, pur non essendo equivalente il disvalore fra la più grave condotta di falso e le condotte meno gravi di ostacolo alle funzioni di vigilanza.

In ultimo, è prevista una fattispecie contravvenzionale a carattere residuale, per l'ipotesi in cui l'ostacolo sia determinato non intenzionalmente, ma anche solo per colpa.

#### Art. 2639 cod. civ. - Estensione di qualifiche soggettive

*“Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.*

*Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi”.*

Il primo comma della disposizione in esame tipizza la figura del c.d. “amministratore di fatto”.

L'equiparazione di codesta figura ai soggetti formalmente investiti delle qualifiche o titolari delle funzioni è però circoscritta, ai fini della responsabilità, ai casi di esercizio di fatto, ma con carattere di “continuità” e di “significatività”, dei poteri tipici di quelle specifiche qualifiche o funzioni.



Il secondo comma prevede espressamente, ed in via generale, che le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche ai soggetti che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Art. 2635 cod. civ. - Corruzione tra privati

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.*

Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1 co. 76 L. n. 190 del 2012, e successivamente modificato, da ultimo, dal D.lgs. n. 38 del 2017.

La modifica dell'art. 2635 codice civile, introduce esplicitamente il richiamo alla corruzione tra privati, e subordina l'applicabilità della fattispecie al fatto che la condotta non costituisca più grave reato.

Rispetto la previgente formulazione si assiste: i) ad un allargamento della platea dei soggetti attivi, includendo anche i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui; ii) all'introduzione dell'autonoma rilevanza del comportamento del soggetto che effettua la dazione del denaro o di altra utilità.

#### 2635 bis - Istigazione alla corruzione tra privati

*“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

*Si procede a querela della persona offesa”.*

Il presente articolo è stato introdotto dal D.lgs. n. 38 del 2017.

Con l’introduzione dell’art. 2635 bis trova ingresso nel nostro ordinamento il reato di istigazione alla corruzione tra privati.

Dal lato attivo, è punito chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.

Dal lato passivo, è prevista la punibilità dell’intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell’omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata.

Per entrambe le fattispecie criminose, nonostante l’accentuata natura di reati di pericolo, la procedibilità resta subordinata alla querela della persona offesa.

#### Art. 54 D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

*“Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l’applicazione della pena accessoria di cui all’articolo 32-bis del Codice penale”.*

Tale fattispecie delittuosa è stata introdotto tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa

dell'ente dall'art. 55 D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19 introducendo la lettera "s ter" nell'art. 25 ter D.lgs. 231/2001 che prevede, in caso di commissione di tale reato presupposto, la punibilità della persona giuridica con "la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote". In tal modo è estesa la punibilità della persona giuridica anche in relazione a illeciti previsti non solo dal Codice civile, ma anche da "altre leggi speciali".

Si precisa che l'art. 56 del Decreto Attuativo rubricato "Disposizioni transitorie e finali" disciplina i termini di entrata in vigore delle disposizioni della novella normativa in esame, prevedendo che – salvo ove sia diversamente disposto – le previsioni del Decreto Attuativo hanno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023. Con particolare riferimento alle fusioni transfrontaliere nelle quali, prima del 3 luglio 2023, una delle società partecipanti ha pubblicato il progetto comune di fusione continuano ad essere regolate dal D.lgs. 108/2008.

Il certificato preliminare è preordinato ad attestare, nei confronti dell'autorità che dovrà esprimere il proprio giudizio sulla legittimità della fusione, che è stata legittimamente compiuta la procedura prescritta nei vari Paesi di appartenenza delle società partecipanti all'operazione di fusione e che pertanto nulla osta al compimento della fusione.

### **b.2 Principi di comportamento**

Ai fini della presente Parte Speciale B sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari del Modello coinvolti devono attenersi e sono stati predisposti

- un Protocollo per la gestione dei rapporti con soci, sindaci e revisori;
- un Protocollo per la gestione delle visite ispettive;
- un Protocollo per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (inclusa l'Autorità di Vigilanza) e relativi adempimenti;
- una Procedura gestione dei flussi monetari e finanziari;
- una Procedura per la scelta dei fornitori;
- una Procedura in materia di contabilità generale, formazione del bilancio.

I Destinatari devono mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutti rapporti con il Sindaco Unico e la Società di Revisione se nominati, nei confronti delle Autorità di Vigilanza e nelle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.

È vietato porre in essere comportamenti idonei a causare la commissione delle fattispecie descritte nella presente Parte Speciale e, in particolare, dei reati di false comunicazioni sociali, di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, nonché di impedito controllo.

In particolare, è fatto divieto di:

- omettere dati ed informazioni richiesti dalla legge sulla situazione economico-patrimoniale e

finanziaria della Società;

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società;
- occultare documenti o in altro modo impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione;
- omettere di effettuare, con completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza al cui controllo EUROPARTNER SERVICE è sottoposta, nonché la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle Autorità di Vigilanza.

### **b.3 Flussi informativi verso l'OdV**

Tutti i destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV le informazioni indicate nella procedura flussi informativi verso l'OdV e, in particolare:

- La relazione all'Assemblea, qualora vi siano rilievi critici relativi all'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e alla corretta amministrazione della Società;
- Scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente;
- Anomalie e sospetti in ordine a operazioni sul capitale sociale e operazioni sulle azioni sociali o quote sociali o azioni o quote della società controllante;
- Anomalie e sospetti in ordine a operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto;
- Criticità e rilievi emersi nel corso dell'attività istituzionale;
- Condizioni di acquisto di immobili a condizioni particolarmente vantaggiose per la Società;
- Criticità emerse nella gestione di una trattativa commerciale, quali indebite pressioni a dare o promettere denaro o altra utilità;
- Criticità emerse nell'esecuzione di un contratto di fornitura, quali indebite pressioni a dare o promettere denaro o altra utilità.

### **C. Delitti contro l'industria e il commercio**

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei delitti contro l'industria e il commercio, così come presi in considerazione dall'art. 25 bis 1 del D.lgs. 231/2001.

Le fattispecie prese in considerazione dal Decreto sono le seguenti:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517

ter c.p.);

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Il regime sanzionatorio applicabile all'ente, in caso di declaratoria di responsabilità per una delle ipotesi sopra individuate prevede la sanzione pecuniaria per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater fino a cinquecento quote (lett. a); per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 fino a ottocento quote (lett. b).

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

In materia di illeciti agroalimentari il Consiglio dei Ministri ha approvato nel corso del 2020 il Disegno di Legge AC 2427/2020, "recante nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari". Il provvedimento propone importanti modifiche al D.lgs. 231/01 con riferimento ai reati agro-alimentari ed al codice penale prevedendo la modifica di alcuni articoli e l'introduzione di nuove fattispecie di reato in materia alimentare.

Con riferimento al D.lgs. 231/01 la proposta di legge concerne sia l'introduzione di nuovi reati presupposto che l'ipotesi di disciplinare un Modello di Organizzazione e Gestione specifico per le imprese del settore agro-alimentare.

Il provvedimento prevede l'introduzione del nuovo articolo 6-bis "*Modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare*" che, parallelamente a quanto previsto dall'art. 30 D.Lgs. 81/08, prevede la stessa esenzione da responsabilità per le società del comparto agro-alimentare che abbiano adottato ed efficacemente attuato uno specifico Modello idoneo ed adeguato a garantire il rispetto di tutti gli obblighi nazionali e sovranazionali relativi:

- al rispetto dei requisiti sulla fornitura di informazioni sugli alimenti;
- alle attività di verifica sui contenuti delle pubblicità per garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;
- alla rintracciabilità del prodotto ovvero alla possibilità di ricostruire il percorso del prodotto attraverso le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione;
- al controllo dei prodotti e delle confezioni per garantirne qualità, sicurezza e integrità in tutte le fasi della filiera;
- alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;
- alla valutazione e gestione del rischio con riferimento alle scelte in materia di prevenzione e controllo;

- alle periodiche verifiche sull'effettività e adeguatezza del Modello.

È inoltre previsto che si debba procedere ad una revisione del Modello nel caso siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e sicurezza dei prodotti o alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori ovvero in occasione di mutamenti significativi nell'organizzazione e nell'attività con riguardo al progresso scientifico e tecnologico. Per quanto concerne invece i nuovi reati presupposto, le modifiche al D.lgs. 231/01 comporterebbero l'introduzione degli artt. 25-bis.2 "*Frodi nel commercio di prodotti alimentari*" e 25-bis.3 "*Delitti contro la salute pubblica*".

Tra i reati sanzionati dall'art. 25-bis.2 vi sarebbe, in particolare, il nuovo reato 517-quater.1 "Agropirateria", la cui commissione comporterebbe per l'ente l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2. Inoltre, nel caso in cui l'ente o una sua struttura siano stabilmente utilizzati per la commissione di uno dei reati previsti dall'art. 25-bis.2, si applicherebbe la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.

Ad oggi l'*iter* di approvazione è in stallo presso l'organo legislativo.

### **c.1 Descrizione delle fattispecie**

#### **Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio**

*"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro."*

Si tratta di un reato è procedibile a querela la cui offesa deve rivolgersi nei confronti di soggetti determinati, e non indistintamente al sistema economico nel suo complesso.

Il bene giuridico tutelato non è il patrimonio del singolo, che non necessita di essere effettivamente intaccato. La norma infatti configura un delitto a tutela anticipata, che si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono posti in essere gli atti di turbativa, senza che rilevi il reale danno alla singola industria o commercio. Il reato, quindi, vuole tutelare il diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica, come sancito dall'art. 41 Cost.

Con riguardo ai tipi di attività di impresa protette dalla norma, secondo l'interpretazione dominante vi rientrano tutti i tipi di attività di impresa che rispettino i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità stabiliti dall'art. 2082 c.c., a prescindere dalla soggettività pubblica o privata dell'impresa stessa.

Per quanto riguarda i soggetti attivi, il reato è ascrivibile alla categoria dei reati comuni; pertanto, i

destinatari del precetto non sono soltanto i soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore.

L'elemento oggettivo del reato configura due diverse condotte, espressive entrambe del medesimo disvalore penale. La fattispecie prevede alternativamente l'uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La nozione di violenza sulle cose deve essere ricavata dall'art. 392 c.p. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), ove testualmente si afferma che, agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Leggermente più problematica appare invece l'esatta definizione di "mezzi fraudolenti". Si considerano fraudolenti tutti i mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne, restando invece escluse dal novero delle condotte rilevanti altri mezzi illeciti, come, ad esempio, il mantenimento della vittima in condizione di ignoranza.

Esempi di condotte tipiche si possono individuare nei seguenti comportamenti, mutuati dall'art. 2598 c.c. inerente alle attività di concorrenza sleale:

- distintivi legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i prodotti di un concorrente, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- idonei a determinarne il discredito, appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

La condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Il dolo è specifico e consiste nel fine di impedire o turbare l'attività di impresa.

#### Art. 513 bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

*"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".*

Il reato è procedibile di ufficio ed è un reato di pericolo, per cui è irrilevante la mancanza di un



concreto effetto della condotta sul piano dei rapporti commerciali, bastando ad integrarlo, il solo compimento, con modalità violente o minacciose, di atti di concorrenza.

La fattispecie del delitto mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione che, nello specifico ambiente della criminalità organizzata di stampo mafioso, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle. Si ha concorrenza sleale, configurabile il delitto in questione, quando la violenza o la minaccia sono esercitate in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, sia quando il fine del controllo o del condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive sia perseguito indirizzando la violenza o la minaccia su soggetti terzi comunque legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente.

#### Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali

*“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.*

L'effettivo ambito di applicazione di detta fattispecie criminosa risulta molto ristretta in quanto l'agente con il suo operato dovrebbe generare un danno capace di coinvolgere l'intera industria nazionale.

Il nocumento tipizzato dalla norma non è il danno riferibile ad una singola azienda, ma all'industria italiana in genere o ad un determinato ramo d'industria stessa.

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella volontà di porre in vendita o in circolazione prodotti industriali con la consapevolezza che i nomi, i marchi e i segni che li contraddistinguono sono contraffatti o alterati e volontà di arrecare un nocumento all'industria nazionale.

Si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. La consumazione è sempre in Italia, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico della nazione.

Ai fini della configurabilità del delitto è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o



contraffatti, indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale. In tal caso, anzi il deposito dei segni distintivi costituisce circostanza aggravante.

#### Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

*“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro”.*

Con questa disposizione il legislatore si prefigge di tutelare la lealtà e la correttezza negli scambi commerciali, al fine di evitare un qualsiasi turbamento del sistema economico nazionale. Si intende impedire che un rapporto tra acquirente e commerciante avvenuto in assenza delle regole della correttezza e della lealtà si rifletta negativamente sull'economia della nazione a prescindere dalle conseguenze che possano derivare al consumatore.

Sono possibili autori del reato non solo l'imprenditore commerciale, ma anche tutti coloro i quali lo aiutino o lo sostituiscano nell'esercizio della propria attività.

*Il dolo richiesto per la commissione dell'illecito - che si consuma nel momento e nel luogo in cui viene consegnata la cosa - è generico.*

È configurabile il tentativo, che ricorre quando vengono rinvenute merci non dotate di particolari qualità o comunque soggette a particolari regimi di stivaggio e/o conservazione senza che le stesse specifiche vengano indicate e pubblicizzate.

La condotta incriminata si basa sulla consegna di una cosa mobile, che può avvenire non solo nell'ambito del contratto di compravendita, ma anche in relazione ad altri tipi di accordo, come per esempio la permuta, purché si produca l'obbligo di consegna della merce. Oggetto dello scambio può essere una qualsiasi cosa mobile, la quale possa concretamente essere fatta oggetto di relazioni commerciali. L'espressione “spaccio aperto al pubblico” designa un qualsiasi luogo destinato all'esercizio di attività commerciali.

Esempi di condotte tipiche sono rinvenibili nella consegna di merce che riscontri:

1) La diversità “per origine” concernente il luogo geografico di produzione, a cui il consumatore attribuisce particolare apprezzamento senza considerare l'effettiva bontà del genere.

2) La diversità per “provenienza” concerne essenzialmente due ipotesi:

- la prima consiste nel distinguere, con un’indicazione originale, un prodotto diverso da quello originario;

- la seconda ricorre qualora venga indicata nella confezione di un prodotto una diversa azienda di produzione con il marchio della propria impresa commerciale.

3) La diversità per “qualità” riguarda il peso, la misura od il numero; in relazione a questo tipo di frode è fondamentale la legge 5 Agosto 1981 N° 441 che ha disciplinato in maniera rigorosa l’uso di involucri e contenitori durante le operazioni di peso delle merci. In particolare, si richiama l’art. 1 che testualmente recita: *“La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara. Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o è unito ad essa e con essa viene venduto. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunità economica europea”*. Inoltre, l’art. 3 per la vendita all’ingrosso recita testualmente: *“La vendita all’ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo a norma dell’articolo 6, lettera c). Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell’imballaggio stesso. La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni. Per determinati prodotti di importazione il decreto di cui all’art. 6 può consentire deroghe al disposto del comma precedente ed individuare modalità diverse dall’apposizione della etichetta. Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle «extra» e «prima», solamente se integri, puliti ed asciutti.”*

4) ultima ipotesi di diversità è quella relativa alla consegna di una cosa in luogo di un’altra, ossia l’*“aliud pro alio”*, che ricorre ogniqualvolta venga consegnata una specie diversa da quella pattuita o dichiarata. Quale potrebbe essere la vendita intenzionale di grano comune qualificato come ottenuto da grano biologico senza averne le caratteristiche prescritte.

Non assume alcun rilievo l’atteggiamento psicologico dell’acquirente, non solo come scriminante, ma neppure come elemento di carattere negativo tale da escludere la tipicità del fatto; parimenti non viene attribuito alcun valore alla consapevolezza della diversità del bene o alla facile riconoscibilità della difformità della cosa

Art. 516 c.p.– Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

*“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non*

*genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.”*

Il reato può essere commesso da chiunque posseda o meno la qualifica di commerciante.

Il “porre in vendita” fa riferimento alla cessione di una sostanza a titolo oneroso, ossia nell’ambito del contratto di compravendita.

Il “mettere in circolazione” fa riferimento alla cessione di merce in qualsiasi forma, anche a titolo gratuito.

La “genuinità” attribuibile al prodotto alimentare, deve essere intesa sia sotto il profilo “naturale” che sotto quello “formale”. Per genuinità “naturale” si fa riferimento a sostanze che non abbiano subito processi di alterazione della propria composizione biochimica, o che comunque, pur avendo subito modifiche nutrizionali, abbiano mantenuta inalterata la loro essenza; in ultima analisi, ciò che conta è che la sostanza presenti una composizione perfettamente corrispondente a quella consueta in natura, ovvero non modificata ad opera dell’uomo. Per genuinità “formale” si fa riferimento alla conformità di un prodotto ai requisiti legali che regolano la sua immissione in commercio. Si richiamano in tal proposito le normative di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari per la sua scrupolosa osservanza.

L’illecito è commesso nel momento e nel luogo della messa in vendita del prodotto, senza che si rendano necessari particolari accorgimenti ai fini della simulazione, purché vi sia la consapevolezza della non genuinità della cosa e della volontà di presentarla come genuina;

Il dolo richiesto per la realizzazione della fattispecie tipica è di tipo generico, in quanto non rilevano le particolari finalità che spingono il commerciante ad agire in un determinato modo.

#### Art. 517 c.p.– Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci

*“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.”*

Si tratta di un reato di pericolo, per la cui commissione dell’illecito non è necessario il possesso della qualifica di commerciante.

Questa norma tutela anche la “genuina provenienza” della merce, garantendo non solo la “qualità” del prodotto, ma anche la sua “origine” riferita alla località di produzione di un determinato bene, che perciò stesso venga ritenuto di particolare pregio dal consumatore.

In questo contesto, la specificazione geografica non deve necessariamente tener conto dell’ambiente naturale, ma anche delle tradizioni e tecniche di manifattura che in una determinata zona si stimano più radicate o più perfezionate, con conseguenti notevoli riflessi sul pregio della merce che ne costituisce il risultato.

Affinché si determini la commissione dell’illecito, che il marchio venga depositato secondo quanto statuito dalle norme sulla proprietà industriale.

L’idoneità a trarre in inganno il compratore deve essere valutata in rapporto alle abitudini dell’acquirente medio nell’operare gli acquisti.

Si deve essere in presenza di mistificazioni del prodotto che non siano di tale grossolanità da non essere in grado di ingannare nessuno.

Con la previsione di questo delitto viene garantita la massa dei consumatori dal pericolo di frode connesso alla circolazione di beni.

Il dolo richiesto per la concretizzazione della fattispecie criminosa è di tipo generico.

Il fatto si consuma nel momento e nel luogo in cui è posto in vendita o comunque in circolazione il prodotto.

È configurabile il concorso con il reato di truffa di cui all’articolo 640 C.P., tenuto conto che l’articolo 517 sanziona una serie di attività preparatorie tali da consentire il formarsi di un’attività di fraudolento inganno indirizzata verso una vittima specifica.

Art. 517 ter c.p.– Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

*“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”*

L'art. 517 *ter* prevede un delitto doloso con dolo specifico del fine del profitto.

L'elemento oggettivo di reato può essere integrato non solo con la violazione del titolo di proprietà industriale, ma anche attraverso l'usurpazione del titolo medesimo.

La norma infatti reprime la fabbricazione e il commercio di beni realizzati violando o usurpando i titoli di proprietà industriale.

Il quarto comma prevede una condizione obbiettiva di punibilità.

#### Art. 517 quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

*“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agro alimentari”*

L'art. 517 *quater* punisce chi contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. L'oggetto di tutela è rappresentato dalla protezione di prodotti qualificati da specificità alimentari, espressione del made in Italy agroalimentare.

La norma presenta un'assoluta analogia con l'art. 517 *ter* c.p., per la determinazione della pena, nell'indicazione del soggetto attivo, nella qualificazione dell'elemento psicologico, per le condotte integrative. Il legislatore, infatti, anche in questo caso prevede una specifica condizione obbiettiva di punibilità, rappresentata dal rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali dedotte a tutela

in tal caso delle indicazioni geografiche e della denominazione di origine dei prodotti agroalimentari. Anche qui si richiamano gli artt. 517 *bis*, 474 *ter* e 474 *bis* c.p.

## **c.2 Principi di comportamento**

Ai fini della presente Parte Speciale C sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi per prevenire il rischio di commissioni di delitti in materia di industria e commercio sono stati predisposti. In particolare, la Società ha implementato un sistema di *audit* condotti da *outsorcer* continuativi, sì da verificare periodicamente il rispetto delle normative vigenti. Altresì il personale è periodicamente formato sul tema.

La presente Parte Speciale comporta l'obbligo a carico dei destinatari di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla commercializzazione, produzione, tracciabilità delle materie prime, rispetto delle norme sulla concorrenza, delle norme inerenti la proprietà intellettuale e/o industriale e delle norme relative alle indicazioni geografiche, all'etichettatura, al peso, qualità delle merci vendute ed in generale delle normative ambientali riguardanti sia il settore dei rifiuti, nonché dell'inquinamento idrico, atmosferico, di tutela delle specie vegetali protette (grani primitivi), dei rifiuti ordinari, pericolosi e speciali, nonché tutte le normative inerenti le emissioni in atmosfera, il trattamento dei liquami e dei residui di produzione.

È fatto divieto in linea generale di:

- a) impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio con violenza sulle cose o con mezzi fraudolenti;
- b) compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia durante l'esercizio di un'attività commerciale;
- c) porre in vendita nel mercato nazionale o estero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi alterati, cagionando un danno all'industria nazionale;
- d) consegnare all'acquirente merce configurante l'ipotesi di *aliud pro alio*;
- e) porre in vendita o mettere in commercio sostanze alimentari non genuine come genuine;
- f) vendere o mettere in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, al fine di ingannare il compratore, sull'origine, provenienza o qualità delle stesse;
- g) detenere, vendere con offerta diretta ai consumatori o mettere in circolazione prodotti industriali realizzati usurpando titoli di proprietà industriali od in violazione degli stessi;
- h) contraffare, alterare l'indicazione geografica o la denominazione di origine di prodotti agroalimentari, ponendoli in vendita o in circolazione o semplicemente detenendoli per la vendita.

Nell'espletamento di tutte le operazioni dell'attività, relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari–vinicoli, la EUROPARTNER SERVICE richiama tutti coloro che sono coinvolti in tali processi, alla conoscenza ed osservanza:

a) del sistema di deleghe e procure interne;

b) del Piano HACCP che regola:

1) le funzioni e responsabilità;

2) la nomina e i compiti del gruppo di lavoro HACCP, con funzione di: individuare ogni fase che nell'attività produttiva potrebbe rilevarsi critica per l'igiene degli alimenti e la sicurezza del consumatore; pianificare le attività di prevenzione dei rischi igienico–sanitari;

3) la gestione di locali, impianti, macchine, attrezzature e strumenti (soprattutto ai fini dell'igiene);

4) il sistema di autocontrollo (predisposto e periodicamente rielaborato dal gruppo HACCP), volto ad individuare, tra l'altro:

- i pericoli di contaminazione del prodotto;
- il tipo di pericolo individuato;
- le azioni intraprese per prevenire l'insorgenza di detti pericoli;
- le azioni di monitoraggio e la relativa frequenza;
- i limiti e le tolleranze ammesse;
- le modalità di trattamento dei prodotti considerati non conformi;
- i documenti prescrittivi e/o di registrazione.

6) la gestione della documentazione;

7) le norme relative a formazione, addestramento e igiene del personale.

### **c.3 Flussi informativi verso l'OdV**

Tutti i destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV le informazioni indicate nella procedura flussi informativi verso l'OdV e, in particolare:

- Eventuali segnalazioni di operazioni sospette, ai sensi di legge;
- Comunicazioni intercorse con le Autorità di Vigilanza, con riferimento alla normativa sugli abusi di mercato;
- Comunicazione di ogni operazione di *Internal Dealing*.

### **D. Reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro**

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro così come individuati a seguito della modifica legislativa introdotta dall'art. 300, D.lgs. n. 81 del 2008, recante attuazione dell'art. 1 L. n. 123 del 2007, che ha inserito l'art. 25 *septies* del Decreto.



Le fattispecie prese in esame dal D.lgs. 231/2001 sono, quindi, le seguenti:

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 c.p.);
- Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590 co. 3 c.p.).

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per i reati di cui all'art. 25 *septies* del D.lgs. 231/2001 prevede, oltre alle pene pecuniarie, anche le sanzioni interdittive.

Prima dell'intervento normativo operato dalla L. n. 123/2007 che ha introdotto l'art. 25 *septies*, poi modificato dal D.lgs. n. 81/2008, il presupposto per la declaratoria di responsabilità in capo agli enti derivava dalla commissione di una serie, tassativa, di delitti "dolosi".

Le ipotesi di reato introdotte in materia di tutela degli infortuni sul lavoro sono, invece, entrambe, di natura "colposa".

Si è posto, pertanto, il problema di conciliare il criterio fondamentale di attribuzione della responsabilità per gli enti di cui all'art. 5 del Decreto ("*l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio*") con l'elemento soggettivo che contraddistingue i delitti sopra descritti (ove tipicamente l'evento non è voluto, ancorché previsto).

Data la natura colposa dei reati in questione, la responsabilità dell'ente è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato per la Società un vantaggio che potrebbe consistere anche in un risparmio di tempi e costi connessi all'implementazione delle misure a salvaguardia dell'igiene e della salute sul lavoro.

#### **d.1 Descrizione delle fattispecie**

##### **Art. 589 c.p. - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

*"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

[...]

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".*

L'omicidio colposo sussiste in tutti i casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui derivi la morte di una persona.

Elemento soggettivo è quindi la colpa e, con specifico riguardo all'aggravante di cui all'art. 589, co. 2 c.p., la colpa del datore di lavoro in materia antinfortunistica.

Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (negligenza specifica), sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 cod. civ.

Art. 590 co. 3 c.p. - Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

*“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 Euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 Euro a 1.239 Euro.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a Euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.*

Si ha lesione colposa quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti.

Le lesioni possono essere:

- lieve, se da essa derivi una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i quaranta giorni;
- grave, se dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore

ai quaranta giorni, oppure se il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;

- gravissima, se dal fatto derivi una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

### **d.2 I requisiti indicati dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008**

Il legislatore ha fissato, all'art. 30 del D.lgs. 81/08 (di seguito, anche, il "T.U. Sicurezza"), i requisiti minimi che il Modello deve necessariamente possedere per avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Pertanto, il Modello deve assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi normativi relativi:

- a. al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, l'articolo in commento, dispone che:

- nel Modello debbano essere altresì previsti idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- debba essere prevista un'articolazione di funzioni che, sulla base della natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il legislatore prevede altresì che, qualora vengano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico, il Modello deve essere sottoposto a riesame ed eventuale modifica.

Alla luce delle precise specificazioni dell'art. 30 è sempre più solido il principio in forza del quale il Modello in generale, ma soprattutto la parte di questo dedicata alla prevenzione dei rischi di commissione dei reati di omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche, non debbano limitarsi al mero rispetto delle previsioni di legge e, in questo caso, della normativa infortunistica (D.lgs. 81/2008).

Infatti, pur essendo possibili parziali sovrapposizioni, ciò che si evince dalla lettura dell'articolo in questione è che l'efficace attuazione del Modello deve coinvolgere la struttura organizzativa generale e tutte le funzioni interessate, prevedendo attività di gestione del rischio più coordinate e penetranti rispetto all'adempimento di tutti gli obblighi di cui al T.U. Sicurezza, fino a giungere alla garanzia di una costante verifica dello stesso e della sua effettiva applicazione.

### **d.3 Ruoli e responsabilità**

Prima di enunciare i Principi di comportamento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è opportuno richiamare le principali figure previste dalla normativa di settore (D.lgs. 81/2008).

Le figure di riferimento individuate a presidio della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro sono:

- **Datore di Lavoro**. È il principale garante della sicurezza all'interno dell'impresa; più specificamente è *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa”* (art. 2 co. 1 lett. b D.lgs. 81/2008).

Al Datore di lavoro sono attribuiti i seguenti, principali, obblighi:

- elaborare e aggiornare, insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in collaborazione con il Medico competente e previa consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il “Documento di valutazione dei rischi” ed individuare le misure di prevenzione e protezione, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 D.lgs. n. 81/2008;
- designare il RSPP e nominare il Medico competente (artt. 17 e 18 co. 1 lett. a D.lgs. 81/2008);
- predisporre tutte le misure idonee a garantire le linee strategiche per la gestione

unitaria e coordinata della sicurezza e della salute di cui all'art. 18 co. 1 e 2 D.lgs. n. 81/2008;

- consultare i rappresentanti per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 50 co. 1 lett. b c e d D.lgs. n. 81/2008.
- Datore di lavoro/committente per i lavori affidati con contratto d'appalto d'opera (art. 26, D.lgs. 81/2008). Per tale si intende il Datore di lavoro così come definito in precedenza, il quale affida i lavori all'interno della sua unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. A questi compete la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare le interferenze ex art. 26 co. 3 D.lgs. 81/2008.
- Datore di lavoro/committente per i lavori affidati con contratto d'appalto d'opera (Titolo IV, D.lgs. 81/2008 – Cantieri temporanei o mobili). Per tale si intende Datore di lavoro il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. A questi compete:
  - la nomina del Responsabile dei Lavori ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 81/2008 conformemente a quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 81/2008;
  - la vigilanza sull'operato del Responsabile dei Lavori.
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Coincide con la persona in possesso almeno dei requisiti di cui all'art. 32 D.lgs. 81/2008, designata dal Datore di lavoro, previa consultazione del Rappresentante per la sicurezza, per dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 33 D.lgs. 81/2008.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione garantisce un supporto tecnico "specialistico" nelle attività di:

- verifica della conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, di macchine, impianti e attrezzature utilizzate dai lavoratori;
  - informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
  - informazione e formazione dei lavoratori sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché dei dispositivi di protezione uditivi (DPI-u) e dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria (c.d. DPI salvavita);
  - corretta e puntuale applicazione di tutte le misure di prevenzione e protezione applicate nelle unità produttive in stretta collaborazione con i vari capi servizio;
  - controllo e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione/protezione di cui al "Documento unico di valutazione dei rischi interferenti", redatto con il datore di lavoro committente per i lavori affidati in appalto.
- Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. Si fa riferimento ad una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D.lgs. 81/2008.
  - Medico Competente. È il medico, designato dal Datore di lavoro per EUROPARTNER SERVICE s.r.l., specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori

ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55 D.lgs. n. 277 del 1991.

Al Medico Competente sono attribuiti i seguenti compiti:

- collaborare con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- effettuare gli accertamenti sanitari di cui all'art. 41 D.lgs. 81/2008;
- collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 25 co. 1 lett. a D.lgs. 81/2008;
- collaborare all'attività di formazione e informazione ai lavoratori.

Per ciascuna struttura è nominato un medico coordinatore.

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. È la persona eletta o designata a rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha la facoltà di convocare una riunione di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 35 co. 4 D.lgs. 81/2008.

- Preposto. Si tratta della persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri conferitigli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Al preposto, in particolare, sono attribuiti i seguenti compiti:

- vigilare sul rispetto della normativa in tema di sicurezza da parte dei lavoratori;
  - fornire istruzioni e tutte le informazioni necessarie ai lavoratori per il rispetto della normativa in tema di sicurezza;
  - frequentare appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.lgs. 81/2008.
- Addetti al primo intervento antincendio e/o al primo soccorso sanitario: si tratta dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso. Essi svolgono compiti di primo intervento nelle eventualità segnalate promuovendo le chiamate di soccorso secondo procedure predeterminate. I suddetti dipendenti hanno frequentato corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
  - Lavoratori. Si intendono tali tutti coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o che, comunque, svolgono in qualunque forma un'attività lavorativa presso la Società.

La Società, in ragione delle sue dimensioni e dell'attività svolta, ha previsto una struttura organizzativa idonea a garantire un sistema coordinato di cooperazione tra i soggetti della sicurezza e un elevato grado di competenze tecniche.

Pertanto, ciascun soggetto che riveste un ruolo istituzionale nell'ambito dell'igiene e della sicurezza sul lavoro è chiamato a svolgere i compiti analiticamente previsti nel D.lgs. 81/2008, oltre che quelli oggetto di specifica disposizione aziendale.

Sul punto, si precisa che la Società ha adottato una struttura organizzativa in materia di sicurezza sul lavoro che consenta un miglior adempimento degli obblighi di legge.

Sono per legge affidati al CdA quale Datore di Lavoro tutti i ampi poteri in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (d.lgs. 81/2008) e Tutela Ambientale (d.lgs. 152/2006).

#### **d.4 Principi di comportamento**

Ai fini della presente Parte Speciale D sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi.

Si premette che EUROPARTNER SERVICE ritiene di primaria importanza la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

La Società si adegua pertanto alle vigenti normative in materia di sicurezza e igiene del lavoro e si impegna a diffondere e consolidare a tutti i livelli una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i destinatari. La Società promuove ogni azione diretta a far sì che le sue attività non presentino rischi significativi per la salute e la sicurezza sul lavoro delle risorse umane.

Ai fini dell'applicazione della presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a:

- impegnarsi a operare in conformità con le leggi, i regolamenti e le direttive (nazionali e comunitarie) e le politiche societarie;
- avere cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro di cui rispondono in conformità ai ruoli loro assegnati e ai mezzi messi a disposizione dal Datore di lavoro;
- rispettare ed adeguarsi agli ordini e alle discipline aziendali di sicurezza forniti dal Datore di lavoro in materia di protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare secondo le istruzioni, i macchinari e le attrezzature presenti sul luogo di lavoro, nonché i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza e protezione;
- rispettare le disposizioni in materia di prevenzione del contagio da Covid 19;
- segnalare tempestivamente al Datore di lavoro ogni carenza, deficienza od eventuale situazione di pericolo degli strumenti di cui sopra;
- contribuire per quanto di competenza alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- attivarsi direttamente, in caso di evidente emergenza, nei limiti delle proprie possibilità e competenze per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo;



- rispettare ed essere informati e aggiornati sui principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
- sottoporsi secondo le tempistiche previste e le mansioni ricoperte ai piani di sorveglianza sanitaria;
- collaborare unitamente al Datore di lavoro al rispetto della normativa di settore al fine di tutelare e garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- partecipare alle iniziative aziendali, secondo il calendario previsto per ciascuna unità produttiva, in tema di formazione ed informazione circa l'utilizzo di macchinari e il rischio di incidenti.

I Destinatari hanno, inoltre, il diritto di:

- essere informati, formati, consultati e resi partecipi delle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- ricevere istruzioni adeguate, anche attraverso corsi di formazione dedicati, sulle problematiche relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro in generale, sulla attuazione delle disposizioni interne aziendali e sull'uso di singoli macchinari;
- potersi sottoporre alle visite mediche programmatiche secondo il piano sanitario elaborato.

Sulla base del *risk assessment*, la Società ha individuato le principali attività che possono considerarsi "sensibili" ai fini della presente Parte Speciale.

Le aree/attività considerate sensibili per questo tipo di reati sono:

- gestione degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro e infortunistica, con ASL, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Uff. lavoro
- gestione dei rapporti con autorità pubbliche (ASL) in relazione alle ispezioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (ex D.lgs. 81/2008)
- gestione rapporti con enti pubblici (es. Vigili del Fuoco) per adeguamento e adempimenti alla normativa antincendio, rinnovo CPI, etc

La valutazione complessiva dei rischi scaturenti dall'attività della Società e l'individuazione dei processi sensibili ai fini della potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25 *septies* D.lgs. 231/01, è stata svolta avendo a riferimento le indicazioni contenute nel primo comma dell'art. 30 del D.lgs. 81/2008.

Per maggiore completezza della presente Parte Speciale, nella tabella sotto riportata sono indicate le attività elencate dal primo comma dell'art. 30, i relativi ambiti di rischio e le procedure sviluppate dalla Società al fine di garantire l'osservanza ed il rispetto dei relativi adempimenti.

Le procedure sopra indicate sono parte integrante del Modello Organizzativo.

### **d.3 Flussi informativi verso l'OdV**

Tutti i destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV le informazioni indicate nella procedura "Vigilanza sul rispetto delle procedure", al paragrafo "Flussi informativi all'OdV", nonché nella procedura "Flussi informativi verso l'OdV" e, in particolare:

- l'ultima revisione del Documento di Valutazione dei Rischi, comprese le schede di valutazione del rischio per mansione e le procedure collegate alla valutazione dei rischi;
- i verbali delle riunioni periodiche e di eventuali ulteriori riunioni aventi a oggetto temi attinenti alla sicurezza sul lavoro che particolari esigenze dovessero rendere necessarie. A tal fine potrà essere trasmessa la documentazione ritenuta significativa;
- i verbali delle prove di emergenza;
- il piano di informazione e formazione del personale, ed evidenza dello stato di attuazione della formazione secondo l'Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011;
- eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché ogni altro provvedimento significativo proveniente da Enti Pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro o dall'Autorità Giudiziaria;
- qualunque informazione e/o comunicazione ritenuta opportuna dal datore di lavoro e dall'RSPP in merito all'andamento delle attività inerenti alla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
- tutte le informazioni relative agli infortuni di durata superiore a 40 gg e le richieste provenienti dall'INAIL in merito alle denunce di malattie professionali.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio della propria attività di controllo, potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale relativa alla sicurezza ed igiene sul lavoro e potrà effettuare, qualora lo ritenga necessario, verifiche, per le finalità del D.lgs. 231/2001, sul rispetto delle procedure e delle istruzioni operative interpellando i soggetti interessati. La presente Parte Speciale dovrà essere riesaminata ed eventualmente modificata qualora vengano accertate significative violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività svolta dalla Società.

### **E. Reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio**

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati di ricettazione, di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, in relazione ai quali l'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter*<sup>1</sup> c.p.).

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per i reati di cui all'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/2001 prevede, oltre alle pene pecuniarie, anche le sanzioni interdittive.

### **e.1 Descrizione delle fattispecie**

#### **Art. 648 c.p. – Ricettazione**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 Euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.*

Quanto all'elemento materiale del reato in esame, occorre precisare che il delitto in esame sussiste in quanto, anteriormente ad esso, sia stato commesso un altro reato, doloso o colposo (c.d. reato presupposto), al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo.

Nei casi dubbi, secondo la miglior dottrina, dovrebbe applicarsi il c.d. criterio cronologico, secondo il quale la condotta è considerata quale concorso nel reato presupposto se tenuta prima della consumazione del medesimo, mentre costituisce ricettazione se posta in essere dopo tale momento.

Per iniziare un procedimento penale per ricettazione non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.

Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, esclusi solo l'autore ed il compartecipe del reato presupposto.

L'art. 1, comma 1 lett. c del D.lgs. 195 dell'8 novembre 2021 ha previsto una pena ridotta nel caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Per quanto riguarda la condotta del reato, il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare da terzi. Più precisamente:

- acquistare significa, per la giurisprudenza prevalente, che sarebbe sufficiente qualunque acquisizione conseguente ad un negozio giuridico, anche diverso dalla vendita, idonea a far entrare la cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell'agente;
- ricevere indica una condotta complementare a quella di acquisto che consiste nell'acquisire il possesso o la materiale disponibilità della cosa;
- occultare significa nascondere la cosa dopo averla acquistata o comunque ricevuta;
- intromettersi equivale a compiere una attività di mediazione e non comporta che la cosa debba poi essere necessariamente acquistata dal terzo, essendo sufficiente, per la sussistenza del delitto in esame, anche solo l'adoperarsi per fargliela acquistare.

Per denaro o cose provenienti da qualsiasi reato deve intendersi quanto è stato ricavato dal precedente delitto (c.d. corpo del reato).

Il delitto è consumato quando l'agente ha compiuto uno dei fatti indicati e, nel caso di mediazione, per il solo fatto di essersi il soggetto intermesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa. È configurabile il tentativo.

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto. L'art. 648 c.p. non richiede che il profitto sia ingiusto.

#### Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità*

*provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 Euro a 25.000 Euro.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

Si tratta di un reato qualificabile come plurioffensivo. I beni tutelati sono tanto l'amministrazione della giustizia, quanto l'ordine pubblico e l'ordine economico. Le condotte tipiche della fattispecie sono la sostituzione, il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione, al di fuori delle precedenti condotte, rivolta ad ostacolare l'identificazione della provenienza criminosa di denaro, beni o altra utilità.

L'art. 1, comma 1 lett. d del D.lgs. 195 dell'8 novembre 2021 ha esteso le fattispecie che possono costituire reato presupposto al riciclaggio anche i delitti colposi (comma 1) e le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi (comma 2).

La sostituzione si identifica con l'attività volta a separare ogni collegamento con il reato. Può trattarsi di un'attività bancaria, finanziaria o commerciale (es. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso). Il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei valori di provenienza illecita (es. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli).

Svolge, invece, la funzione di norma di chiusura, la formula più generale facente riferimento a qualsiasi attività rivolta ad ostacolare la identificazione della provenienza illecita.

Il richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. prevede che il riciclatore risponda del delitto *de quo* anche quando l'autore del reato presupposto non è imputabile o non è punibile, ovvero in caso di mancanza di una condizione di procedibilità.

La fattispecie è applicabile anche quando ci si riferisca a proventi di un reato commesso all'estero.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, come consapevolezza della provenienza

delittuosa del bene e del compimento delle condotte incriminate.

Chiunque può commettere il delitto in questione, ad eccezione di chi ha partecipato, quale concorrente, al delitto presupposto.

Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 Euro.*

L'art. 1, comma 1 lett. d del D.lgs. 195 dell'8 novembre 2021 ha esteso le fattispecie che possono costituire reato presupposto al riciclaggio anche i delitti colposi (comma 1) e le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi (comma 2).

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

Il termine “impiego” ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall'eventuale utile percepito. La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti, concernente attività economiche o finanziarie. Sono da considerare economiche o finanziarie tutte quelle attività, anche di intermediazione, riguardanti la produzione o la circolazione di beni o di servizi oppure la circolazione di denaro o di valori mobiliari.

L'art. 1, comma 1 lett. e del D.lgs. 195 dell'8 novembre 2021 ha previsto una pena ridotta nel caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Come per il riciclaggio l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.

Art. 648 ter.1. c.p. - Autoriciclaggio

*“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da Euro 5.000 a Euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel*

*massimo a un anno o nel minimo a sei mesi*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1 c.p.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".*

Il co. 3 dell'art. 3 L. n. 186 del 2014 ha introdotto nell'ordinamento penale italiano, dopo un lungo dibattito dottrinale e dopo un travagliato iter parlamentare, il delitto di autoriciclaggio.

Soggetto attivo del reato è l'autore del delitto presupposto, nonché i concorrenti nel delitto presupposto. Si tratta, pertanto, di un reato proprio.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto.

Due elementi contribuiscono alla delimitazione dell'area di rilevanza penale del fatto: 1) le condotte devono essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto; 2) i beni devono essere tassativamente destinati ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Ai sensi del co. 5 della norma, infatti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

L'oggetto materiale del reato è costituito da denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto anche colposo, a seguito della modifica apportata dal D.lgs. 195 dell'8 novembre 2021. Reato presupposto può essere anche una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Le pene previste per il delitto di autoriciclaggio variano in ragione della gravità del delitto presupposto.



Il rinvio all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. implica che il concorrente nel reato è punibile anche nel caso in cui l'autore del reato presupposto non sia imputabile, punibile, ovvero quando faccia difetto una condizione di procedibilità.

## **e.2 Principi di comportamento**

Ai fini della presente Parte Speciale sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi e sono stati predisposti:

- una Procedura per la gestione dei flussi finanziari e monetari;
- una Procedura per assegnazione delle consulenze, incarichi professionali e gestione del contenzioso;
- una Procedura in materia di contabilità generale, formazione del bilancio;
- una Procedura per la gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza.

I Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, ed in particolare hanno l'obbligo di:

- operare nel rispetto della normativa vigente, nonché della procedura aziendale;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i Soggetti Terzi con i quali EUROPARTNER SERVICE ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale e riferire al proprio responsabile;
- assicurare la tracciabilità e la ricostruibilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con Soggetti Terzi;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società, al fine di non permettere la modificazione successiva della stessa, se non con apposita evidenza.

## **e.3 Flussi informativi verso l'OdV**

I destinatari del Modello sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV qualunque difficoltà applicativa delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 231/2007.

## **F. Reati ambientali**

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati in materia di tutela ambientale in relazione ai quali l'art. 25 *undecies* D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- Delitti associativi finalizzati a commettere reati ambientali (art. 452 *octies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti (art. 452 *sexies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Reati contenuti nel Testo Unico dell'Ambiente (D.lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni) ed in particolare:
  - Scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137);
  - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);
  - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee (art. 257);
  - Violazione degli obblighi – falsità dei certificati (art. 258);
  - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1);
  - Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 260);
  - Reati di falso relativi al Sistema Informativo di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) (art. 260 *bis*);
  - Violazioni in materia di aria e di riduzione dell'atmosfera- Esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279 co. 5);
- Esportazione, trasporto ed uso illeciti di animali e commercio di piante (art. 1 co. 1 e 2, e art. 2, co. 1 e 2 L. n. 150 del 1992 e successive modifiche);
- Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 bis L. n. 150 del 1992 e successive modifiche);
- Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3 co. 6, L. n. 549 del 1993);
- Inquinamento doloso e colposo delle acque, di specie animali o vegetali causato dallo sversamento in mare di sostanze inquinanti (artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 202 del 2007).

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per i reati di cui all'art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001 prevede, oltre alle pene pecuniarie, anche le sanzioni interdittive.

### **f.1 Descrizione delle fattispecie**

#### **Art. 452 *bis* c.p. - Inquinamento ambientale**

*“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a Euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.*

La L. n. 69 del 2015 ha introdotto nel Libro II del codice penale un nuovo Titolo VI *bis*, recante delitti contro l'ambiente. In particolare, la legge ha introdotto cinque nuove fattispecie delittuose (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica).

Il reato in esame è a forma libera e di danno ed è integrato da qualsiasi condotta che cagioni una compromissione o un deterioramento dell'ambiente, significativi e misurabili. I due aggettivi tentano di precisare la tipicità del fatto, richiamando la dimensione del danno e la possibilità di una sua quantificazione. La condotta di inquinamento deve essere tenuta abusivamente.

La condotta “abusiva” di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative.

Il reato è di danno ed è integrato da un evento di danneggiamento che, nel caso del “deterioramento”, consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della “compromissione”, consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare.

Il depauperamento della fauna in una determinata zona si realizza con una drastica eliminazione degli esemplari ivi esistenti ed implica una compromissione o un deterioramento dell'ecosistema, da intendersi, in assenza di specifica definizione, quale equilibrata interazione tra organismi, viventi e non viventi, entro un determinato ambito, ovvero, di “ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente”<sup>19</sup> o, quanto meno, della fauna stessa singolarmente intesa.

Ai fini dell'integrazione del reato, non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno.

---

<sup>19</sup> Cass. pen., sez. I, 15.3.2017, n. 18934.

#### Art. 452 quater c.p. - Disastro ambientale

*“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.*

L'art. 452 quater punisce chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 434, *“abusivamente cagiona un disastro ambientale”*. Trattasi di reato di evento e a forma libera.

La norma definisce come disastro ambientale, alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

#### Art. 452 quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

*“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.*

La norma estende la punibilità per i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale a titolo di colpa, rimodulando conseguentemente il trattamento sanzionatorio, con una diminuzione della pena.

Il co. 2 contempla una ulteriore diminuzione di un terzo della pena se dalla commissione dei fatti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater deriva il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

#### Art. 452 octies c.p. - Delitti associativi finalizzati a commettere reati ambientali

*“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.*

L'art. 452 *octies* introduce tre nuove circostanze aggravanti dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso.

#### Art. 452 *sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a Euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.*

La norma punisce la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

#### Art. 727 *bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato*

*di conservazione della specie”.*

Vengono delineate due fattispecie autonome che si distinguono, principalmente, per il diverso oggetto materiale costituito, nella prima ipotesi, da specie animali e, nella seconda, da specie vegetali.

Le due fattispecie costituiscono ipotesi di reati a condotta plurima, contraddistinti da un’elencazione delle condotte in ordine di gravità decrescente. La prima consiste nell’uccisione, relativamente alle specie animali, e nella distruzione, relativamente alle specie vegetali: essendo entrambi termini che, in realtà, indicano un evento naturalistico è possibile che siano realizzate, oltre che mediante un’azione, anche mediante un’omissione, sempreché sussista, in capo all’autore del fatto, l’obbligo giuridico di impedire l’evento. La seconda consiste, a seconda dell’oggetto materiale, nella cattura e nel prelievo: esse sono accomunate dal fatto che il soggetto attivo si impossessa delle specie protette sottraendole all’ambiente naturale. L’ultima, comune, consiste nella semplice detenzione ed è integrata quando l’autore si pone in un rapporto materiale qualificato con l’oggetto del reato.

#### Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 Euro”.*

L’oggetto giuridico della contravvenzione, considerando il significato generalmente attribuito al termine habitat, consiste nella conservazione delle condizioni ambientali ideali per la vita di una pianta o di un animale. Tale interesse assume rilevanza costituzionale in virtù dell’art. 9 co. 2 Cost. laddove stabilisce che la Repubblica “tutela il paesaggio ... della Nazione”.

#### Art. 137 D.Lgs. 152/2006 - Sanzioni penali

*“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila Euro.*

*Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 Euro.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all’articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle*

*famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

*Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila Euro a trentamila Euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila Euro.*

*Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*

*Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila Euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila Euro a trentamila Euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.*

*Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*

*Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila Euro.*

*Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

*Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi*



dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila Euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a Euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”.

#### Art. 256 D.lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila Euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila Euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila Euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a Euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni

contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila Euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento Euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta Euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila Euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236".

#### Art. 257 D.lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila Euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento Euro a cinquantaduemila Euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e

*per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.*

Art. 259 D.lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti

*“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

*Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.*

Art. 260 D.lgs. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

*“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,*

*Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.*

*Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

*È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.*

Art. 260 bis D.lgs. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

*“I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.*

*I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa*

*pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.*

*Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento Euro a quindicimilacinquecento Euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad Euro millecinquecentocinquanta.*

*Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad Euro novantatremila, nonché' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta Euro a dodicimilaquattrocento Euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad Euro tremilacento.*

*Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad Euro novantatremila.*

*Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di*

*analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

*Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 Euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

*Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

*Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad Euro millecinquecentocinquanta.*

*Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.*

*Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”.*

Non rientrano, attualmente nelle attività svolte dalla Società i reati previsti dalle seguenti leggi:

- L. n. 150 del 1992 modificata con L. n. 59 del 1993 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.
- L. n. 549 del 1993 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.
- D.lgs. n. 202 del 2007 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

## **f.2 Principi di comportamento**

Ai fini della presente Parte Speciale F sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi. Non vi sono procedure per la tutela ambientale. Ogni singola struttura ha un referente HCCP per la gestione della salubrità alimentare, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti. Il personale è formato periodicamente anche in materia ambientale

Le aree/attività sensibili sono individuate sulla base del risk assessment:

- gestione dei rifiuti aziendali
- gestione rapporti contrattuali con i fornitori di servizi inerenti alle tematiche ambientali (ad es. smaltimento di rifiuti "pericolosi", ecc.)

I Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, ed in particolare è fatto divieto di tenere comportamenti che:

- in sede di incontri formali e informali, possano indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente il rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
- in sede di predisposizione della documentazione necessaria, possano influire sulla scelta del rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
- in sede di ispezioni e verifiche, possano influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli organismi di controllo.

Devono, inoltre, essere garantiti:

- la tracciabilità delle singole attività, mediante documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, intestazione/formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di archiviazione;
- verifica della corrispondenza delle dichiarazioni/certificazioni presentate con la documentazione tecnica di supporto;
- contrattualizzazione in materia di bonifica e /o smaltimento in sede di acquisto di immobili;
- archiviazione dei flussi documentali fra le funzioni della Società interessate e gli organi della Pubblica Amministrazione deputati al rilascio di autorizzazioni e/o certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, o deputati all'effettuazione di ispezioni e verifiche.

## **f.3 Flussi informativi verso l'OdV**

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari intervenuti nelle attività di gestione degli adempimenti in materia di bonifiche ambientali, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico, smaltimento rifiuti e nella gestione di ispezioni e verifiche (ad es. sanzioni comminate a seguito di ispezioni e verifiche).



Inoltre, ogni funzione della Società coinvolta deve comunicare:

- report su ispezioni e verifiche, sia in corso che concluse, in relazione alle attività di carattere ambientale;
- eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di ambiente nonché ogni altro provvedimento significativo proveniente da Enti Pubblici aventi compiti in materia di tutela dell'Ambiente e del Territorio o dall'Autorità Giudiziaria.

Più in generale, il delegato ambientale può comunicare all'OdV qualunque informazione e/o comunicazione ritenuta opportuna in merito all'andamento delle attività connesse al rispetto della normativa ambientale.

### **G. Reati informatici**

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati in materia di tutela ambientale in relazione ai quali l'art. 24 *bis* D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter*);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater*);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies*);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis*);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter*);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater*);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies*);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater*);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies*);
- Documenti informatici (art. 491 *bis*);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies*).

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per i reati di cui all'art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001 prevede, oltre alle pene pecuniarie, anche le sanzioni interdittive.



Va dato atto che con D.L. n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2019 recante "*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*".<sup>20</sup> Sul piano penale il Decreto introduce all'art. 1 comma 11 una nuova articolata fattispecie a struttura "sanzionatoria" rispetto alla predetta disciplina extrapenale.

Il comma 11 *bis* dell'art. 1 in esame, aggiunto in sede di conversione del d. l. n. 105/2019, inserisce le nuove fattispecie delittuose nel catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001, con modifica del comma 3 dell'art. 24-bis.

Altresì l'art. 19 della L. 238/2021 ha apportato modifiche agli artt. 615 *quater*, 615 *quinqes*, 617 *quater* e 617 *quinqes* c.p.

### **g.1 Descrizione delle fattispecie**

#### **Art. 491 bis c.p. – Documenti informatici**

*"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici"*.

La fattispecie estende le norme sulla "falsità in atti" (Libro II, Titolo VII, Capo III) a quei documenti informatici che hanno efficacia probatoria. La falsità di tali documenti informatici pubblici è considerata alla stregua della falsità in atti pubblici.

#### **Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

*"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

---

<sup>20</sup> Il provvedimento (che è entrato in vigore il 21 novembre 2019) intende "*assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale*".

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Il delitto in esame punisce sia l'introduzione che la permanenza non autorizzata in un sistema informatico o telematico protetto.

Sono previste aggravanti di pena qualora il fatto sia commesso da soggetti qualificati (pubblici ufficiali, incaricati di pubblici servizi, operatori del sistema, investigatori privati), altre legate alla modalità della condotta (violenza su cose o persone). La pena è, altresì, aggravata in considerazione delle conseguenze del fatto (distruzione o danneggiamento del sistema o dei dati) o della natura del sistema informatico o telematico (interesse militare, ordine pubblico, sicurezza pubblica, sanità, protezione civile, interesse pubblico in senso lato).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salve le ipotesi aggravate che lo rendono procedibile d'ufficio.

#### Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

*"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.*

*La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater."*

La fattispecie mira ad anticipare la tutela della riservatezza dei sistemi informatici e telematici protetti (art. 615 *ter* c.p.), punendo colui che, abusivamente, comunica a soggetti non autorizzati gli strumenti di accesso a tali sistemi o, comunque, fornisce indicazioni idonee per entrarne in possesso. Trattasi di reato a dolo specifico, in quanto l'autore deve avere la finalità di procurare, con la sua condotta, un profitto (a sé o ad altri) o di arrecare un danno a terzi.

Sono previste aggravanti di pena nei casi in cui o l'autore o il sistema informatico/telematico siano qualificati (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, operatore del sistema; sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).

Art. 615 *quinquies* c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

*“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”*

Il delitto tende ad anticipare la tutela dell'integrità dei sistemi informatici o telematici (comprensivi delle informazioni e dei dati in essi contenuti) di cui all'art. 635 *quater*, mediante la previsione di un ampio spettro di condotte propedeutiche al danneggiamento di tali sistemi (ottenimento, importazione, riproduzione, comunicazione, consegna, messa a disposizione di apparecchiature, dispositivi o programmi idonei allo scopo).

È richiesto il dolo specifico, essendo necessaria la volontà di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico o interromperne il funzionamento.

Art. 617 *quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

*“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:*

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”*

Il delitto punisce l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni di un sistema informatico-telematico o tra più sistemi, nonché la rivelazione al pubblico del contenuto di tali comunicazioni (salvo che, in quest'ultimo caso, il fatto non integri anche un diverso reato punito più severamente).

Il reato è punibile a querela, salvi i casi che prevedono un aggravamento di pena in virtù della qualifica del sistema informatico-telematico (Stato, enti pubblici, imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità) o dell'autore del reato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, operatore del sistema, investigatore privato).

Art. 617 *quinquies* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*”.*

La fattispecie ha la finalità di anticipare la tutela accordata ai sistemi informatici o telematici dall'art. 617 *quater* c.p., punendo il comportamento di si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, apparecchiature atte a realizzare le condotte previste in tale articolo. La pena è aggravata negli stessi casi dell'art. 617 *quater* c.p.

Art. 635 *bis* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.*

Il delitto punisce la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto integri gli estremi di un altro reato punito più severamente, nel qual caso si applicherà la disciplina di tale fattispecie.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

Il delitto in esame, anch'esso residuale rispetto a fattispecie punite più severamente, è reato di condotta e disciplina i fatti diretti a realizzare gli eventi descritti nel precedente art. 635 bis c.p., nelle ipotesi in cui i sistemi informatici/telematici siano qualificati (pertinenti allo Stato o ad altri enti pubblici o di pubblica utilità).

Non è necessario il verificarsi degli eventi previsti ma il loro realizzarsi aggrava il reato.

Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

Il reato punisce il danneggiamento (in senso lato) di sistemi informatici e telematici, realizzato mediante una delle condotte previste nell'art. 635 bis (danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici) oppure mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi idonei allo scopo.

La fattispecie in esame è comunque residuale ad ipotesi più gravi che eventualmente i fatti potrebbero delineare.

Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

*“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

La fattispecie si pone, rispetto all'articolo precedente, nello stesso modo in cui l'art. 635 *ter* è in relazione all'art. 635 *bis*.

Il delitto punisce la sola azione diretta al danneggiamento, mentre l'effettiva lesione del sistema informatico o telematico costituisce un aggravante del trattamento sanzionatorio.

Art. 640 *quinquies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

*“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 Euro”.*

Trattasi di reato proprio, potendo essere commesso soltanto dai soggetti che prestano servizi di certificazione elettronica.

La condotta punita consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato (in particolare, gli obblighi di controllo e garanzia previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 82 del 2005).

Il reato è a dolo specifico, essendo necessario che il soggetto agisca con la finalità di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto o di arrecare danno ad altri.

Art. 1 comma 11 D.L. n. 105/2019:

*“ Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.*

Il reato prevede (art. 1 comma 11) quale illecito penale il fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei

sistemi informativi e dei servizi informatici impiegati (art. 1 comma 2 lett. b), o ai fini delle comunicazioni preventive al Centro di valutazione e certificazione nazionale o CVCN (art. 1 comma 6 lett. a), o per lo svolgimento di specifiche attività ispettive e di vigilanza (comma 6 lett. c) ovvero omettere di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Il tutto allo scopo di ostacolare o condizionare – secondo lo schema penalistico del dolo specifico – l'espletamento dei procedimenti, descritti nello stesso art. 1 citato, per i quali è imposto l'obbligo di verità.

Va precisato che le procedure di sicurezza sono demandate alla normativa regolamentare di attuazione. Le condotte delittuose non sono compiutamente tipizzate nella fattispecie penale, in quanto essa rinvia agli articolati obblighi giuridici, con relativi termini di adempimento, imposti in tema di sicurezza nazionale cibernetica, che dovranno essere definiti nel dettaglio da norme secondarie di attuazione.

## **g.2 Principi di comportamento**

Ai fini della presente Parte Speciale G sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi e sono stati adottati una Policy aziendale *information security policy*, una Policy aziendale gestione risorse informatiche aziendali ed una *Data Protection Policy* conforme al Regolamento GDPR 2016/679.

Le aree/attività considerate sensibili sulla base del risk assessment sono:

1. gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informatico aziendale;
2. svolgimento di attività in modalità smart working con accesso all'intranet aziendale;
3. gestione di sicurezza di rete e licenze;
4. gestione di backup;
5. gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli outsourcer;
6. gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, gestione dei profili utente e del processo di autenticazione.

I Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, ed in particolare è fatto obbligo di:

- utilizzare i personal computer per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- utilizzare le unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- utilizzare e conservare correttamente le firme digitali delle Compagnie socie del consorzio;



- non usare né installare programmi distribuiti da chi non ne è ufficialmente preposto, né mezzi di comunicazione propri, salvo esplicita autorizzazione della Società;
- non installare né detenere qualsiasi programma software in maniera abusiva ovvero senza il rispetto del relativo accordo di licenza d'uso;
- non modificare le configurazioni impostate sul proprio personal computer;
- non utilizzare *software* e/o *hardware* atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Impresa;
- non fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici utilizzati dalla società;
- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informatici gestionali di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Impresa.

### **d.3 Flussi informativi verso l'OdV**

Il Direttore dell'Area Affari Generali e Legal è tenuto a comunicare all'OdV ogni aggiornamento o violazione delle Procedure informatiche implementate ed esistenti.

### **H. Reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione del delitto d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare per il quale l'art. 25 *duodecies* D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per il reato di cui all'art. 25 *duodecies* del Decreto prevede l'applicazione di pene meramente pecuniarie.

Le aree considerate a rischio sono:

1. gestione delle risorse umane (assunzione, valutazione e rimborsi spese);
2. gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze.

Con il Decreto-legge n. 20 del 10 marzo 2023, convertito con la L. 50 del 5 maggio 2023, il Governo ha inteso dare, con gli articoli contenuti nel Capo I e nel Capo II Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri e in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. L'Art. 8 del Capo II, ha modificato l'art. 12 ed inserito l'Art. 12-bis "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" nel D.lgs. n. 286/1998 "Testo unico sull'immigrazione". Tale fattispecie, si precisa, ad oggi non risulta tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa.

### **h.1 Descrizione delle Fattispecie**

Art 12 commi 1 e 3 del D.lgs. n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con la L. 50 del 5 maggio 2023)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”

Art. 22 co. 12 bis D.lgs. 286/1998 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

*“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

*12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.*

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *duodecies*.

La responsabilità dell'ente è, dunque, configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

La prima delle tre circostanze previste è dunque di carattere quantitativo, dal dettato normativo, quindi, si evince chiaramente che l'aggravante dello sfruttamento plurimo si applicherà in ogni caso in cui i lavoratori reclutati dall'intermediario saranno almeno quattro. La scelta del Legislatore pare essere quella di evidenziare una maggiore gravità del comportamento che coinvolge una pluralità di lavoratori, al fine di punirlo più intensamente.

La seconda circostanza punisce il coinvolgimento di un minorenne non ancora in età di lavoro (l'età minima generalmente prevista dalla legge per svolgere attività lavorativa è di 16 anni compiuti). Come già il D.lgs. 276/2003 per il reato di intermediazione abusiva, e il D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011 per il reato di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera, la normativa in parola sceglie di caratterizzare per una maggiore odiosità il comportamento di chi occupa minori extracomunitari ai quali l'ordinamento giuridico non riconosce alcuna possibilità di svolgere una attività lavorativa. La previsione, dunque, si muove nel solco della tutela costituzionale del lavoro minorile, al fine di evitare forme intollerabili di sfruttamento.

Da ultimo, nella terza circostanza dell'occupazione di stranieri senza regolare permesso di soggiorno, il D.lgs. n. 109/2012 si concentra sulle condizioni lavorative poste in essere dall'intermediario per punire maggiormente l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori *“a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”*. Tale ultima circostanza opera, dunque, quando le prestazioni lavorative richieste ai lavoratori e le condizioni di lavoro nelle quali gli stessi sono stati chiamati a rendere la loro attività lavorativa hanno determinato situazioni di obiettiva esposizione a pericolo grave. La gravità del pericolo non è misurata dalla norma, mentre la natura di esso sembra doversi

necessariamente individuare nelle caratteristiche di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si consideri che la responsabilità del datore di lavoro per il reato di cui all'art. 22 co. 12 *bis* D.Lgs. 286/1998 non può essere esclusa invocando la buona fede, per essersi il datore di lavoro affidato alle assicurazioni fornite dai lavoratori assunti in merito alla regolarità della loro presenza sul territorio italiano (Cass. pen., Sez. I, 11. 7.2011 n. 32934).

Del resto, del reato in esame risponde non soltanto chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga, tenendo alle sue dipendenze, e quindi occupandoli più o meno stabilmente, gli assunti in condizioni di irregolarità.

Coerentemente, la Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la condanna proposto dall'amministratore unico della società, che si era avvalso degli stranieri assunti, il quale, per andare esente da responsabilità, aveva sostenuto che alla formale assunzione per la società aveva provveduto altro soggetto, all'uopo incaricato, mentre egli si sarebbe occupato di altri compiti all'interno della società (Cass. pen., Sez. I, 18.5.2011 n. 25615).

## **h.2 Principi di comportamento**

Ai fini della presente Parte Speciale H sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi.

I Destinatari non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nella presente Parte Speciale.

È prevista la Procedura Incarichi e appalti fondi gestiti che regola la scelta dei fornitori e appaltatori anche in materia di regolarità contributiva e contrattuale, nonché in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge relative all'impiego di cittadini di paesi terzi;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- effettuare i corsi formativi ed informativi necessari.

## **h.3 I controlli dell'OdV**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV

stesso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio dei reati sopra indicati, controlli diretti a verificare la corretta esplicazione, in riferimento all'impiego di cittadini di paesi terzi, delle attività sociali in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, i destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV le informazioni indicate nella procedura flussi informativi verso l'OdV e, in particolare:

- Assunzione di cittadini non appartenenti all'Unione Europea;
- Criticità emerse nel corso del rapporto di lavoro con cittadini non appartenenti all'Unione Europea (mancato rinnovo del permesso di soggiorno, ispezioni, comunicazioni da parte delle Autorità preposte al controllo, etc.).

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

### **I. I reati tributari**

La presente Parte Speciale I è dedicata alla trattazione dei reati tributari previsti dal D.lgs. 74/2000 per il quale l'art. 25 *quinquiesdecies* prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha inserito nell'ambito di applicazione del regime di responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, quali reati presupposto, alcune fattispecie tributarie.

All'art. 25 *quinquiesdecies* è stato poi aggiunto con il D.lgs. 75 del 14 luglio 2020 il comma 1 *bis* il quale ha inserito ulteriori fattispecie tra i reati presupposti ossia gli articoli 4, 5 e 10 *quater* D. Lgs. 74/2000. Tali fattispecie potranno condurre ad una responsabilità dell'ente solo a condizione che siano «*commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*».

Il D.lgs. 75 del 14 luglio 2020 ha altresì modificato l'art 6, comma 1 *bis* D.lgs. 74/2000 prevedendo la possibilità di punire anche le ipotesi di delitto tentato e non solo consumato, per i reati di cui agli artt. 2 e 3 del D.lgs. n. 74/2000 – ossia i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture, altri documenti o altri artifici – che presentino le seguenti caratteristiche:

- l'elemento della transnazionalità
- l'imposta IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro

L'art. 25 *quinquiesdecies* prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie per quote (400 o 500 a seconda della fattispecie delittuosa contestata). Il valore della quota singola può variare da un minimo di Euro 258 a un massimo di Euro 1.549.

Viene previsto, inoltre, che se in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di 1/3.

Sono previste altresì di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e):

- il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
- l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o la revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione infedele
- Omessa dichiarazione
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Indebita compensazione
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

### **i.1 Descrizione delle fattispecie**

Art. 2 D.lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

*“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”*

Il reato punisce la dichiarazione fraudolenta basata su falsa documentazione idonea a fornire una falsa rappresentazione contabile della situazione fiscale del contribuente.

Soggetto attivo del reato è “chiunque” ma, in realtà, ci troviamo di fronte ad un reato proprio poiché oggetto attivo può essere solamente il contribuente in capo al quale sia già maturato un debito d'imposta.

Per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’IVA in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

È un reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto anticipandola al momento della commissione della condotta tipica e a consumazione istantanea, poiché si realizza nel momento di presentazione della dichiarazione fiscale

L’elemento soggettivo è il dolo specifico, poiché è necessaria la finalità di “evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto”.

È sempre prevista la confisca del profitto di reato in caso di condanna.

Si applica la causa di non punibilità prevista dall’art. 13, co. 2, D.lgs. 74/2000 se il debito tributario viene estinto mediante integrale pagamento degli importi dovuti a seguito di ravvedimento, purché lo stesso intervenga prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di una indagine amministrativa o penale a suo carico.

#### Art. 3 D.lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

*“1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

- a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.*



2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

3. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."*

Per integrarsi la condotta di reato è necessario che ricorrano i requisiti della falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, dell'impiego di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e, infine, della presentazione di una dichiarazione falsa.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 non è sufficiente la sola falsa rappresentazione (realizzabile anche in forma omissiva), nelle scritture contabili obbligatorie, ma è necessario un "*quid plurius*" costituito dall'uso di "mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento", ovvero tutti quegli accorgimenti la presenza dei quali imponga l'effettuazione di accertamenti fiscali e indagini penali che altrimenti non sarebbero stati necessari.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, poiché è necessaria la finalità di "evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto".

È un reato a consumazione istantanea che si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione.

Si applica la causa di non punibilità prevista dall'art. 13, co. 2, D.lgs. 74/2000 se il debito tributario viene estinto mediante integrale pagamento degli importi dovuti a seguito di ravvedimento, purché lo stesso intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di una indagine amministrativa o penale a suo carico.

#### Art. 4 D.lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele

*"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;  
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”

L'integrazione della fattispecie di infedele dichiarazione si ha quando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a euro 50.000;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, sia superiore a euro 2.000.000;
- entrambi i parametri di cui sopra devono essere riferiti a ciascuna singola imposta.

Per verificare l'imposta effettivamente dovuta, il Giudice penale deve:

- accertare il reddito complessivo qualificando anche l'eventuale inerenza delle spese e la corretta deduzione dei costi;
- tener conto dei costi effettivamente sostenuti anche se non registrati (cosiddetti “costi neri”), a condizione che il contribuente fornisca idonea prova. L'evasione deve infatti essere quantificata a prescindere da quanto dichiarato, sulla base del reddito effettivo in senso economico.

Si applica la causa di non punibilità prevista dall'art. 13, co. 2, D.lgs. 74/2000 se il debito tributario viene estinto mediante integrale pagamento degli importi dovuti a seguito di ravvedimento, purché lo stesso intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di una indagine amministrativa o penale a suo carico.

Art. 5 D.lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione

*“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

*1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*

*2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”*

La condotta consiste nell'omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto. La dichiarazione non si considera omessa:

- se presentata entro 90 gg. dalla scadenza del termine;
- se non sottoscritta;
- se non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

È un reato omissivo a consumazione istantanea: è necessario e sufficiente che decorrano - inutilmente - i novanta giorni (periodo di ravvedimento) dalla data ultima di presentazione della azione dei redditi o sul valore aggiunto previsti dalla legge tributaria.

Si applica la causa di non punibilità prevista dall'art. 13, co. 2, D.lgs. 74/2000 se il debito tributario viene estinto mediante integrale pagamento degli importi dovuti a seguito di ravvedimento, purché lo stesso intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di una indagine amministrativa o penale a suo carico.

Art. 8 D.lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

*“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

*2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

*2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”*

Il delitto si consuma quando un soggetto, pur di consentire a terzi l'evasione dell'imposta, emetta documenti relativi ad operazioni inesistenti. In tal caso è previsto il "cumulo giuridico" ovvero il compimento di un solo reato anche di fronte all'emissione di più documenti falsi a diversi soggetti nel medesimo periodo d'imposta.

Si tratta di un reato "istantaneo", che si consuma al momento dell'emissione o del rilascio del documento falso.

A tale fattispecie non si applica la causa di non punibilità prevista dall'art. 13, co. 2, D.lgs. 74/2000.

#### Art. 10 D.lgs. n. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."*

Le condotte di reato sono:

- a) distruzione di documenti contabili, che realizza un'ipotesi di reato istantaneo e si consuma con la soppressione di tale documentazione;
- b) occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, che costituisce invece un reato "permanente", la cui flagranza si protrae sino al momento dell'accertamento tributario scaturito dalla verifica fiscale, poiché è in questo momento che gli effetti del reato, cioè l'ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo fiscale, si cristallizzano.

È necessario un comportamento attivo consistente nella distruzione od occultamento delle scritture – peraltro sorretto dal dolo specifico – e non è dunque sufficiente il mero comportamento omissivo della mancata o scorretta tenuta delle scritture contabili, anche se ciò abbia reso difficoltosa o impossibile la ricostruzione ai fini fiscali della situazione contabile.

Non si applica la confisca per sproporzione, né la causa di non punibilità prevista dall'art. 13, co. 2, D.lgs. 74/2000.

#### Art. 10 quater D.lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione

*"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un"*

*anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”*

È un reato proprio che può essere commesso esclusivamente dal contribuente che nel pagare le imposte effettui delle compensazioni, ex art. 17 del D.lgs. 241/97, ad esso non spettanti per importi superiori ad euro 50.000,00 per periodo d'imposta.

Quando il contribuente è una società il soggetto attivo del reato è l'amministratore.

Per la Cassazione, con la sentenza n. 38042/2019, il reato di cui all' art. 10 *quater* si applica alle sole indebite compensazioni riferite unicamente ai debiti fiscali, con la conseguente esclusione dal reato delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

Si applica la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 13, comma 1, D.lgs. 74/2000 se prima dell'apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari, comprensivi di sanzioni amministrative ed interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

#### Art. 11 D.lgs. n. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

*“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”*

È un reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri od altrui beni in modo tale da pregiudicare l'attività di recupero dell'amministrazione finanziaria.

Tra gli “atti fraudolenti” rientrano tutti quei comportamenti che, anche se formalmente leciti, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l’esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione.

Consente l’applicazione della confisca per sproporzione:

- nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, co. 1 (alienazioni simulate o altri atti fraudolenti sui propri e su altrui beni idonei a rendere inefficace in tutto o in parte la procedura di riscossione coattiva), se l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a Euro 100.000;
- nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 2 (c.d. “*falso in transazione fiscale*”), se l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a Euro 200.000.

### **i.2 Principi di comportamento**

Ai fini della presente Parte Speciale I sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi.

È sancito l’espresso obbligo di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- assicurare la veridicità dei dati predisposti;
- assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- svolgere un’adeguata attività di selezione dei fornitori;
- rispettare la normativa antiriciclaggio;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- rispettare la normativa giuslavoristica;
- rispettare tutte le procedure aziendali adottate;
- garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.

A tal fine sono state adottate le seguenti procedure:

una Procedura per la gestione dei flussi finanziari e monetari;

una Procedura per assegnazione delle consulenze, incarichi professionali e gestione del contenzioso;

una Procedura in materia di contabilità generale, formazione del bilancio;

una Procedura per la gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza.

Al fine di evitare che vengano realizzate le condotte di reato è fatto divieto di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie;
- distruggere o perdere documenti contabili.

È poi stabilito che il conferimento di incarichi nei confronti di consulenti e professionisti di cui la società decida di avvalersi sia sempre preceduto da una lettera di incarico che contenga:

- la natura dell'incarico e il dettaglio delle attività;
- standard di prestazione dell'incarico;
- corrispettivo fisso per l'esecuzione della propria prestazione professionale e/o l'eventuale compenso orario stabilito sulla base del livello di impegno richiesto e il grado di complessità dell'opera da eseguire;
- eventuali rimborsi spese se previsti per la tipologia di attività;
- durata del rapporto;
- obblighi di riservatezza.

### **i.3. I flussi informativi verso l'OdV**

Tutti i destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV le informazioni indicate nella procedura flussi informativi verso l'OdV e, in particolare:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

### **L. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Lo scorso 29 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 184/2021, recante l'"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio"



(in vigore dal 14 dicembre 2021). L'art. 3 del Decreto introduce nella normativa 231/2001 l'art. 25 *octies. 1.* in materia di “*delitti in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti*”.

Sono introdotti nel catalogo dei reati presupposto:

- indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento (art. 493 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.).

### **I.1. Descrizione della fattispecie**

#### **Art. 493 *ter* c.p. - indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento**

*“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

*Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”*

La norma penale mira a tutelare il mercato finanziario e sanziona diversi tipi di condotte: indebito utilizzo, falsificazione, alterazione, possesso, cessione, acquisizione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento idoneo a prelevare denaro contante, acquistare beni o prestare servizi.

Il dolo è specifico.

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione (n. 18609/2021) ha affermato che, anche qualora l'uso dello strumento di pagamento da parte di terzi sia stato delegato dal titolare, non opera

l'esimente del consenso dell'avente diritto.

**Art. 493 quater c.p.- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”*

**I.2. Principi di comportamento**

Ai fini della presente Parte Speciale L sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi.

È sancito l'espresso obbligo di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- utilizzare mezzi di pagamento in conformità alle procedure aziendali;
- rispettare la normativa antiriciclaggio;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- rispettare tutte le procedure aziendali adottate;

**I.3. Flussi informativi verso l'OdV**

Tutti i destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV le informazioni indicate nella procedura flussi informativi verso l'OdV e, in particolare:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, come individuato nella Procedura in materia di adempimenti “antiriciclaggio e antiterrorismo”, nonché tutte le aree aziendali eventualmente coinvolte, sono tenute a segnalare tempestivamente all’OdV qualunque violazione del Modello o delle procedure aziendali.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio deve comunicare all’OdV:

- le operazioni societarie e i rapporti di natura finanziaria con un Intermediario Finanziario non ancora noto alla Società che sono state realizzate. In particolare, devono essere rappresentate le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, nonché dei controlli interni volti a prevenire l’utilizzo di soggetti che possono svolgere attività finanziaria a fine di riciclaggio;
- eventuali segnalazioni di operazioni sospette.

Il Responsabile della Funzione Finance & Administration e HR devono comunicare all’OdV:

- qualsiasi operazione di pagamento sospetta;
- qualsiasi indebito utilizzo di carte di credito o/e sistemi di pagamento informatico.